SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 19**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 24 gennaio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 14

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1991.

Approvazione dei modelli IVA relativi agli elenchi dei clienti e dei fornitori.

92A0019

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1991, n. 438.

Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;

Visto l'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che istituisce la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale;

Visto l'art. 15 della legge 3 marzo 1987, n. 59, che demanda al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, la determinazione dei compensi dei membri della commissione tecnico-scientifica in analogia ai criteri di cui all'art. 3, comma 8, della legge 17 dicembre 1986, n. 878;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministro dell'ambiente 24 novembre 1987, che demanda a detta commissione la valutazione dei piani e dei progetti predisposti in attuazione del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441;

Visto l'art. 18, commi 1 e 4, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che demanda a detta commissione l'istruttoria tecnica per la valutazione dei progetti relativi ad interventi urgenti di salvaguardia ambientale previsti nel programma annuale 1988;

Visto l'art. 17, comma 33, della citata legge n. 67 del 1988 che integra la composizione della commissione, disciplina lo stato giuridico dei relativi membri e provvede allo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, delle somme necessarie per far fronte alle spese di funzionamento della medesima commissione;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, che disciplina il programma triennale di salvaguardia ambientale;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *ii)*, della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 27 giugno 1991, al quale ci si è uniformati;

Considerato che nell'ambito dello stesso parere è stato aggiunto un ultimo comma all'art. 1 che conferma le competenze del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica e che è stata altresì inserita una precisazione nel comma 1 dell'art. 2 sui criteri di ripartizione per la nomina dei componenti della commissione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Costituzione e compiti della commissione

1. Presso il Ministero dell'ambiente è costituita la commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale.

2. La commissione tecnico-scientifica svolge, nell'ambito della sua autonomia valutativa, i compiti attribuiti ai sensi del presente regolamento secondo le direttive generali impartite dal Ministro dell'ambiente, sentiti i servizi competenti.

3. La commissione tecnico-scientifica:

a) si esprime in merito alla valutazione di fattibilità tecnico-economica con particolare riferimento all'analisi costi/benefici in relazione alle iniziative, piani e progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente;

b) si esprime su ogni altro intervento che il Ministro, eventualmente anche a richiesta dei servizi, intenda sottoporre alla valutazione tecnica e all'analisi di costi e benefici;

c) provvede a tutti gli altri adempimenti previsti da leggi e regolamenti.

4. Sono comunque fatte salve le disposizioni relative alle competenze del nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del nucleo ispettivo del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 2.

Composizione della commissione e stato giuridico dei componenti

1. La commissione è composta da trentasei membri aventi una comprovata ed obiettiva esperienza e competenza in una o più discipline attinenti all'attività della commissione stessa, nominati per un terzo mediante il conferimento dell'incarico di esperto e per due terzi scelti tra il personale civile e militare dello Stato, anche richiamato da posizione ausiliaria, tra il personale degli enti pubblici, anche economici, e delle società da questi controllate, collocato a tal fine in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo a seconda dei rispettivi

ordinamenti. Detti membri sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente per la durata di un quadriennio e possono essere confermati per una sola volta.

2. Ai componenti della commissione si applicano i commi 6, 7 e 8 dell'art. 3 della legge 7 dicembre 1986, n. 878.

3. I componenti sono tenuti in particolare:

a) a partecipare, salvo giustificato motivo, alle riunioni degli organi della commissione;

b) a svolgere i compiti ad essi affidati ai sensi del presente regolamento con idonea diligenza professionale;

c) a collaborare per quanto di ragione con gli organi della commissione per il miglior funzionamento delle relative attività;

d) a dichiarare all'atto della nomina, ovvero nel corso dell'espletamento dell'incarico, eventuali situazioni di incompatibilità o conflitti di interesse;

e) ad attestare, con propria dichiarazione, il periodico assolvimento dei compiti derivanti dall'incarico conferito.

4. Lo svolgimento di attività ed incarichi esterni, ancorché autorizzati, non esime il componente dall'assolvimento dei compiti assegnatigli ai sensi del presente regolamento.

5. Ai dirigenti dello Stato, collocati fuori ruolo presso la commissione tecnico-scientifica, possono essere conferiti dal Ministro dell'ambiente speciali incarichi che abbiano attinenza con gli adempimenti propri della commissione.

6. Ai componenti della commissione estranei all'amministrazione statale si applicano, in quanto compatibili, le norme sui diritti, sui doveri e sulle incompatibilità degli impiegati civili dello Stato. In particolare tutti i componenti della commissione sono tenuti ad osservare il segreto d'ufficio sulle attività oggetto dell'incarico.

7. Il Ministro dell'ambiente, previa diffida all'interessato, può disporre con provvedimento motivato la revoca dall'incarico nei confronti dei componenti a carico dei quali siano emerse gravi inosservanze nell'adempimento dei doveri d'ufficio o che non abbiano partecipato, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive della commissione, ferma restando l'adozione dei più gravi provvedimenti conseguenti a responsabilità amministrative o penali ai sensi delle leggi vigenti in materia di pubblico impiego.

Art. 3.

Organizzazione della commissione

1. Il presidente della commissione tecnico-scientifica è nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e svolge i seguenti compiti:

a) presiede i lavori della commissione e dell'ufficio di presidenza e rappresenta nella sua unitarietà la commissione;

b) propone al Ministro le missioni in Italia ed all'estero dei componenti per attività inerenti ai compiti propri della commissione;

c) può affidare a singoli membri della commissione l'incarico di riferire su particolari questioni;

d) trasmette al Ministro ed ai servizi i risultati dell'attività svolta dalla commissione stessa ed elabora, con la collaborazione dei responsabili di sezione, una relazione quadrimestrale sull'attività svolta.

2. Il presidente è assistito e coadiuvato da un segretario, nominato tra i funzionari del Ministero dell'ambiente dal Ministro dell'ambiente, su proposta del presidente. Il segretario si avvale di una segreteria composta dai seguenti elementi, scelti tra i dipendenti del Ministero dell'ambiente ed assegnati a tale compito con provvedimento del Ministro dell'ambiente: un impiegato di livello ottavo o nono; tre impiegati di livello sesto o settimo; quattro impiegati di livello quarto o quinto.

3. Al coordinamento ed alla definizione dell'indirizzo generale dei lavori della commissione e delle sue articolazioni organizzative provvede l'ufficio di presidenza, presieduto dal presidente della commissione e composto dai responsabili delle sezioni di cui all'art. 4.

4. La commissione è convocata dal presidente di propria iniziativa, ovvero su richiesta dell'ufficio di presidenza o di almeno un terzo dei componenti. Tale richiesta deve essere corredata dall'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

5. La seduta della commissione è fissata, di norma, il secondo martedì del mese. Quando non può aver luogo in tale giorno, il presidente ne dà tempestivo avviso ai componenti, comunicando contestualmente la nuova data. Il presidente può inoltre convocare sedute straordinarie quando ne ravvisi l'opportunità. L'ordine del giorno è stabilito dal presidente ed è comunicato ai componenti della commissione almeno cinque giorni prima della data stabilita. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti della commissione. La commissione decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 4.

Sezioni

1. Al fine di un'adeguata struttura degli affari di competenza della commissione, sono costituite, nell'ambito della commissione stessa, le seguenti sezioni:

Prima sezione: giuridico-amministrativa;
Seconda sezione: programmazione e pianificazione;
Terza sezione: tecnica;
Quarta sezione: economico-finanziaria;
Quinta sezione: verifica dell'attuazione.

2. La prima sezione valuta la rispondenza degli interventi dei piani e dei progetti alle disposizioni legislative e regolamentari, alle deliberazioni del CIPE e degli altri Comitati dei Ministri e agli atti amministrativi degli organi centrali e periferici dello Stato e degli enti locali.

3. La seconda sezione valuta l'inquadramento degli interventi, piani e progetti nell'ambito dei documenti e schemi, nazionali e locali, di pianificazione e programma-

zione generale o settoriale, nonché lo stato di degrado delle aree territoriali interessate dagli interventi, anche in relazione alla presenza di eventuali fattori di rischio ambientale.

4. La terza sezione valuta la funzionalità, l'efficienza e l'affidabilità tecnica degli impianti e delle opere progettati, nonché la congruità dei costi di costruzione e di esercizio previsti.

5. La quarta sezione valuta l'attendibilità delle analisi finanziarie ed economiche relative agli interventi, piani e progetti.

6. La quinta sezione verifica lo stato di attuazione degli interventi, dei piani e dei progetti. A tal fine accerta la rispondenza delle opere eseguite rispetto a quelle previste, rapporta i risultati conseguiti agli obiettivi prefissati ed effettua l'analisi a consuntivo di interventi, piani e progetti, comparandone le risultanze con quelle emerse dalle valutazioni *ex ante* di cui all'art. 5.

7. Ciascun componente della commissione, escluso il segretario, viene assegnato dal presidente ad una sezione secondo le attitudini professionali e tenendo conto delle richieste fomulate. Annualmente il presidente può modificare la ripartizione dei componenti tra le sezioni.

8. Per ciascuna sezione il Ministro dell'ambiente nomina, sentito il presidente della commissione, un responsabile scelto tra tutti i componenti della commissione. Il responsabile di sezione con maggiore anzianità di componente, o in caso di pari anzianità quello più anziano di età, sostituisce il presidente in caso di impedimento.

Art. 5.

Procedure di istruttoria

1. L'istruttoria è svolta per gruppi omogenei di interventi, piani e progetti, a seconda delle specifiche tipologie progettuali in esame, dalle sezioni e dai gruppi di lavoro di cui al comma 2.

2. Sulla base delle effettive esigenze derivanti dall'attuazione del programma di lavoro ed alla stregua dei criteri di flessibilità organizzativa, adeguatezza al carico di lavoro e rispetto delle attitudini professionali dei componenti, l'ufficio di presidenza costituisce gruppi di lavoro per l'istruttoria e la valutazione di classi omogenee di progetti e per l'esecuzione di specifiche attività previste da programmi di lavoro, individuando per ciascuno di essi il responsabile di sezione che lo coordina.

3. Ciascun membro della commissione, fermo restando il suo carico di lavoro, ha facoltà di chiedere, all'atto della costituzione di gruppi di lavoro, di partecipare anche alle attività di gruppi di lavoro diversi da quelli cui è assegnato.

4. L'istruttoria è svolta, di norma, con riferimento a specifici schemi di valutazione approvati dalla commissione; ciascun intervento, piano e progetto deve essere direttamente esaminato da almeno due componenti della sezione o gruppo di lavoro a cui è stato affidato, che assumono funzioni di relatori.

5. In caso di valutazioni discordanti i responsabili delle sezioni, avvertito il presidente, possono disporre un supplemento d'istruttoria tecnica.

Art. 6.

Coordinamento tra commissione tecnico-scientifica e servizi del Ministero dell'ambiente

1. Il Ministro dell'ambiente assicura il coordinamento tra le attività della commissione tecnico-scientifica ed i servizi del Ministero dell'ambiente, anche attraverso la conferenza dei direttori dei servizi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, alla quale partecipa anche il presidente della commissione. In particolare le procedure di coordinamento sono di norma adottate all'inizio delle attività di valutazione, nella fase di adozione degli atti definitivi ed in quella di verifica dei risultati raggiunti attraverso gli interventi, i piani ed i progetti ammessi a finanziamento.

Art. 7.

Norme finali

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce tutti i precedenti decreti del Ministro dell'ambiente adottati in materia di commissione tecnico-scientifica.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, il Ministro dell'ambiente provvede a ricostituire la commissione mediante la nomina dei relativi componenti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1992
Atti di Governo, registro n. 84, foglio n. 12

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— La legge n. 349/1986 reca: «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale».

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

— Il testo dell'art. 1 comma 1, lettera *ii),* della legge n. 13/1991 (Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica) è il seguente:

«1. Il Presidente della Repubblica, oltre gli atti previsti espressamente dalla Costituzione o da norme costituzionali e quelli relativi all'organizzazione e al personale del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, emana i seguenti altri atti, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro competente:

a)-hh) (omissis);

ii) tutti gli atti per i quali è intervenuta la deliberazione del Consiglio dei Ministri».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 3, commi 6, 7 e 8, della legge n. 878/1986 (Disciplina del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e disposizioni relative al Ministero del bilancio e della programmazione economica) è il seguente:

«6. L'incarico di membro del Nucleo di valutazione è conferito per un quadriennio. Qualora per necessità di elevata specializzazione si renda necessario il ricorso ad esperti per un tempo determinato, l'incarico è ad essi conferito con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Segretario generale della programmazione economica.

7. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, determina ogni due anni, sentito il CIPE, la remunerazione dei membri del Nucleo di valutazione, tenendo conto dei livelli di responsabilità ricoperti ed in armonia con i criteri e parametri correnti per la determinazione dei compensi per attività di pari qualificazione professionale.

8. Il trattamento economico dei membri del Nucleo di valutazione, stabilito ai sensi del comma 7, non può comunque essere inferiore, al livello meno elevato, a quello previsto dall'art. 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 17 del D.P.R. n. 306/1987 (Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente) è il seguente:

«Art. 17 (*Conferenza dei direttori dei servizi*). — 1. La conferenza dei direttori dei servizi è composta dai direttori dei servizi del Ministero. È convocata e presieduta dal Ministro.

2. La conferenza assicura il coordinato esercizio delle funzioni del Ministero che non siano di esclusiva competenza di un singolo servizio. Esprime il suo parere su specifici problemi quando ne sia richiesta dal Ministro».

92G0029

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 gennaio 1992.

Costituzione dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo;

Considerato che, a termini dell'art. 12 della citata legge, è stata prevista nei bacini di rilievo nazionale l'istituzione di una Autorità di bacino e che ne sono stati indicati gli organi nonché le relative composizioni e funzioni;

Che, ai sensi della stessa legge, le segreterie tecnico-operative delle Autorità di bacino di rilievo nazionale sono costituite oltre che da dipendenti dell'amministrazione dei lavori pubblici, anche da personale designato dalle amministrazioni statali e dalle regioni interessate;

Visto l'art. 30 della predetta legge che ha previsto l'individuazione di un bacino regionale, quale bacino pilota per la sperimentazione nel settore della difesa del suolo, disponendo, altresì, la costituzione di un comitato speciale di bacino;

Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici emanato di intesa con il Ministro dell'ambiente in data 1° luglio 1989 con il quale è stato individuato il bacino del fiume Serchio in Toscana quale bacino pilota, in applicazione del disposto di cui al citato art. 30, comma 1, della predetta legge n. 183/1989;

Viste le designazioni pervenute da parte delle amministrazioni interessate;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato dei Ministri di cui all'art. 4 della legge, nella seduta del 25 maggio 1990;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1990 costitutivo dl comitato speciale del bacino regionale pilota del fiume Serchio;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla legge 18 maggio 1989, n. 183;

Visto l'art. 8 della predetta legge n. 253/1990 che, per tutta la durata della sperimentazione, ha disposto l'applicazione al bacino sperimentale delle disposizioni di cui all'art. 12 della legge n. 183 del 1989;

Vista la delibera n. 118/1991 del consiglio regionale della Toscana;

Decreta:

Art. 1.

Costituzione dell'Autorità di bacino

1. Ai sensi e per gli effetti della legge 18 maggio 1989, n. 183 e legge 7 agosto 1990, n. 253, per tutta la durata della sperimentazione prevista dall'art. 30 della stessa

legge n. 183 del 1989, è costituita presso il Ministero dei lavori pubblici, provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Toscana, l'Autorità di bacino del fiume Serchio.

Art. 2.
Comitato istituzionale

1. Il comitato istituzionale del bacino del fiume Serchio è composto, oltre che dai Ministri individuati dalla citata legge n. 183/1989 dal presidente della regione Toscana, dai presidenti delle province di Lucca, Pisa e Pistoia o da assessori delegati e da un presidente delle comunità montane del bacino del Serchio, designato dalle stesse o da un suo delegato.

Art. 3.
Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico dell'Autorità di bacino del fiume Serchio è individuato nello speciale comitato di bacino istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1990. Il comitato è, altresì, integrato con gli esperti designati dal comitato istituzionale.

Art. 4.
Segreteria tecnico-operativa

1. La segreteria tecnico-operativa è costituita da dipendenti delle amministrazioni rappresentate nel comitato istituzionale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 1992

Il Presidente: ANDREOTTI

92A0271

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 4 luglio 1991, n. 439.

Regolamento recante norme sulla sponsorizzazione dei programmi radiotelevisivi.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 8, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

Vista la proposta del Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Riconosciuta la necessità di emanare una disciplina in materia di sponsorizzazione dei programmi radiotelevisivi;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 4 aprile 1991, in cui fra l'altro si prospetta l'esigenza di dare attuazione all'art. 17, comma 3, della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (direttiva n. 89/552/CEE) in materia di divieto di sponsorizzazione dei telegiornali e dei notiziari di carattere politico;

Ritenuto di doversi conformare al predetto parere;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata il 20 giugno 1991 ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Sezione I

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1.
Oggetto della regolamentazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la regolamentazione della sponsorizzazione dei programmi radiofonici e televisivi ai sensi e ai fini dell'art. 8, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

2. Le disposizioni in esso contenute si applicano sia alla concessionaria pubblica, sia ai concessionari privati, salvo che non sia diversamente stabilito in modo espresso.

Sezione II

PROGRAMMI SPONSORIZZATI

Art. 2.
Soggetti dell'attività di sponsorizzazione

1. Agli effetti della legge 6 agosto 1990, n. 223, i programmi radiofonici e televisivi sono sponsorizzabili secondo le regole contenute nel presente regolamento, da parte di imprese pubbliche o private.

2. I programmi suddetti sono sponsorizzabili anche da parte di persone fisiche o giuridiche che, pur non rivestendo natura di impresa, operino per conto di una o più imprese, perseguendo, attraverso la sponsorizzazione, lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine o i prodotti delle imprese stesse.

3. Non si considerano sponsorizzati i programmi promossi dalle amministrazioni dello Stato e da enti pubblici non economici, nonché quelli di utilità sociale promossi da fondazioni, associazioni ed enti senza scopo di lucro.

Art. 3.

Forme di sponsorizzazione

1. Si considera sponsorizzato il programma radiofonico o televisivo nel quale siano inserite o a cui siano comunque abbinate o collegate, dietro versamento di specifico contributo da parte di un'impresa o di chi operi per conto di essa, forme di comunicazione di contenuto promozionale non annoverabile fra i tipici messaggi di pubblicità tabellare.

2. In particolare, si considera sponsorizzato il programma nel quale siano inserite o a cui siano comunque abbinate o collegate le seguenti forme di comunicazione:

a) i «preannunci» o «inviti all'ascolto» di programmi, (c.d. «promos») dei quali sia prevista la trasmissione da parte della concessionaria in un tempo successivo, ove in tali «preannunci» siano citati, in forma visiva o acustica, nome, marchio, immagine o prodotti di una o più imprese, diverse dalla concessionaria;

b) gli inviti all'ascolto e le offerte di programma che precedono immediatamente il programma stesso, come pure i ringraziamenti per l'ascolto o simili effettuati al termine del programma (c.d. «billboards»), ove essi contengano le citazioni di cui al precedente punto *a)*;

c) i segnali acustici o visivi trasmessi in occasione delle interruzioni di programmi, (c.d. «spot-jingles») ove contengano le citazioni di cui al precedente punto *a)*;

d) le sovraimpressioni, realizzate nel corso di un programma, di nomi, marchi, simboli o scritte identificanti una o più imprese diverse dalla concessionaria, o i loro prodotti;

e) la citazione, nei titoli di testa e/o di coda di un programma, del nome, marchio, simboli, attività o prodotti di una o più imprese diverse dalla concessionaria, eccezion fatta per i casi specificati ai successivi articoli 7, 8 e 9 del presente regolamento;

f) la presentazione, l'illustrazione e, comunque, il coinvolgimento a scopo pubblicitario o promozionale, in modo diretto e specifico all'interno di un programma del nome, marchio o simboli di un'impresa nonché di un prodotto o servizio, ovvero di un concorso, operazione a premi o altra manifestazione promozionale ad essi relativa;

g) la citazione, in forma visiva o acustica, del nome, marchio, simboli, attività o prodotti degli organizzatori e/o degli sponsor di eventi artistici, culturali o sportivi, nel corso della radiocronaca o telecronaca degli stessi, ove tale citazione risulti ripetuta, non occasionale, tecnicamente non necessaria, e comunque evitabile senza pregiudizio per la regolare effettuazione della cronaca e salvo in ogni caso il disposto dei successivi articoli 9 e 10 del presente regolamento.

3. I messaggi di carattere promozionale contenuti all'interno del programma sponsorizzato devono essere riconoscibili come tali e preceduti dall'avvertenza «messaggio di carattere promozionale».

Art. 4.

Forme di sponsorizzazione non consentite

1. I programmi per i quali, a norma dell'art. 8, commi 1, 3 e 4, della legge 6 aprile 1990, n. 223, sono vietate interruzioni o inserimenti pubblicitari, non possono formare oggetto di sponsorizzazioni che comportino interruzioni o inserimenti promozionali nel contesto dei programmi stessi.

2. Devono, pertanto, ritenersi non consentite:

a) per la trasmissione di cartoni animati e per i programmi che il Garante abbia determinato di alto valore artistico o di carattere educativo o religioso ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 6 agosto 1990, 223, le forme di sponsorizzazione di cui alle lettere *c)*, *d)*, *f)* e *g)* del precedente art. 3, comma 2;

b) per le opere teatrali, cinematografiche, liriche o musicali, le forme di sponsorizzazione di cui alle lettere *d)*, *f)* e *g)* del precedente art. 3, comma 2.

Art. 5.

Telegiornali e notiziari politici

1. I telegiornali e i notiziari di carattere politico non possono essere sponsorizzati.

2. È ammessa in ogni caso la sponsorizzazione di rubriche monotematiche d'informazione specializzata, costituenti un programma autonomo, quali quelle di carattere culturale, sportivo ed economico-finanziario, purché, queste ultime, siano prive di ogni forma di commento o di interpretazione.

Art. 6.

Prodotti del tabacco, superalcolici medicinali, cure mediche

1. Il divieto di cui all'art. 8, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica anche alle sponsorizzazioni radiofoniche o televisive coinvolgenti i marchi dei soggetti elencati in tale comma, quando la sponsorizzazione sia posta in essere da persone fisiche o giuridiche diverse da tali soggetti, che abbiano acquisito la disponibilità dei marchi stessi in virtù di licenza o di analoghi accordi.

2. Al fine di determinare quale sia l'«attività principale» di cui all'art. 8, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223, deve farsi riferimento all'incidenza del fatturato delle singole attività, di modo che quella principale sia comunque prevalente rispetto a ciascuna delle altre attività di imprese nell'ambito del territorio nazionale.

3. I divieti suddetti non operano nel caso in cui il programma venga sponsorizzato attraverso un nome, marchio o logotipo del tutto diverso da quello col quale vengono commercializzati i prodotti vietati.

4. Nel caso di aziende, notoriamente conosciute presso il pubblico dei consumatori quali produttrici o commercianti dei prodotti di cui all'art. 8, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è vietata la sponsorizzazione di programmi anche in forma indiretta, attraverso imprese che abbiano acquisito a qualunque titolo il diritto di sfruttare commercialmente, in settori economici diversi da quelli suindicati, i nomi, marchi o logotipi precedentemente utilizzati per la produzione e commercializzazione dei suddetti prodotti.

Art. 7.

Coproduzioni

1. Non costituisce sponsorizzazione la semplice citazione visiva o acustica, nei titoli di testa e/o di coda di un programma, del nome o marchio delle imprese che abbiano contribuito alla realizzazione del programma stesso in veste di coproduttori, purché a tale citazione non si accompagni, nell'ambito del programma, alcun tipo di comunicazione promozionale concernente il coproduttore e le imprese da esso rappresentate.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per coproduttore l'impresa, ancorché non svolgente attività esclusiva o prevalente di produzione, distribuzione o diffusione di programmi audiovisivi o radiotelevisivi, che contribuisca al finanziamento di un programma radiofonico o televisivo a fronte della mera acquisizione di quote dei diritti di utilizzazione economica del programma coprodotto, dei diritti per particolari forme o aree geografiche di utilizzazione, ovvero della partecipazione ai relativi utili.

Art. 8.

Fornitori di beni e servizi

1. Non si considera sponsorizzazione la mera citazione visiva o acustica, nei titoli di testa o di coda di un programma, del nome o marchio delle imprese che, a titolo oneroso o gratuito, abbiano fornito beni o servizi utilizzati per la realizzazione del programma medesimo, purché a tale citazione non si accompagni alcun tipo di comunicazione promozionale concernente i fornitori medesimi.

Art. 9.

Programmi prodotti da terzi

1. Non si considerano sponsorizzazioni le citazioni o comunque i riferimenti sonori o visivi, anche se di contenuto pubblicitario o promozionale, a nomi, marchi, simboli, prodotti o attività di imprese, ove tali citazioni o riferimenti siano contenuti in programmi autonomamente prodotti da terzi, non collegati in alcun modo, anche per la messa in onda, con la concessionaria e di cui quest'ultima abbia semplicemente acquisito, purché non in esclusiva totale, i diritti di trasmissione.

2. Resta ferma per i programmi di cui al comma 1 l'applicazione dell'art. 8, comma 14, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 10.

Avvenimenti, manifestazioni o spettacoli sponsorizzati

1. Non si considera sponsorizzazione la trasmissione di programmi di contenuto artistico, culturale, sportivo o comunque di intrattenimento o informazione, aventi ad oggetto la riproduzione di avvenimenti, manifestazioni o spettacoli, non dovuti ad iniziative della concessionaria o dei quali quest'ultima abbia acquisito i diritti di impresa e/o trasmissione, ancorché detti avvenimenti, manifestazioni o spettacoli risultino sponsorizzati in forza di accordi economici direttamente intercorsi fra i loro organizzatori ed una o più imprese ed a cui la concessionaria sia rimasta estranea.

Art. 11.

Citazioni e riferimenti funzionali o necessitati

1. Non sono considerate sponsorizzazioni le citazioni e/o i riferimenti sonori o visivi a nomi, marchi, simboli o annunci pubblicitari di imprese durante la trasmissione di eventi artistici, culturali, sportivi o comunque di intrattenimento o informazione, quando tali citazioni o riferimenti siano strettamente funzionali alle necessità del programma e motivati da mere esigenze di ripresa o di trasmissione, e salvo in ogni caso quanto previsto alla lettera *g)* del comma 2 del precedente art. 3.

2. Non sono considerate sponsorizzazioni le analoghe citazioni effettuate da eventuali ospiti di programmi, ove le stesse siano giustificate da quanto forma oggetto della loro partecipazione alla trasmissione e/o delle relative interviste.

Sezione III

CRITERI DI MISURAZIONE DEI PROGRAMMI SPONSORIZZATI

Art. 12.

Misurazione dei programmi sponsorizzati ai fini dei limiti di affollamento

1. In relazione al disposto dell'art. 8, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ai fini del conteggio dei limiti di affollamento i programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari, in funzione della loro durata e del numero degli sponsor che vi partecipano, nelle misure indicate nelle tabelle di cui all'allegato 1.

Art. 13.

Durata dei programmi

1. Ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e dell'applicazione delle tabelle, di cui al precedente art. 12, per «durata del programma sponsorizzato» si intende l'intervallo di tempo in minuti intercorrente fra le sigle o titoli di apertura e di chiusura del programma medesimo, sigle o titoli compresi, escludendo dal computo la durata degli eventuali intervalli, delle interruzioni pubblicitarie e di ogni altro tipo di interruzione, incluse quelle dovute a cause tecniche.

Art. 14.

Programmi contenitori

1. Ove il programma sponsorizzato sia compreso in un programma contenitore e sia identificato all'interno di quest'ultimo da specifiche sigle di apertura e chiusura o, per i films e le opere di narrativa televisiva, da titoli di testa e di coda, la sponsorizzazione riferita a «detto programma contenuto» viene conteggiata sulla sola durata dello stesso e non sulla durata dell'intero programma contenitore.

2. In tal caso, le indicazioni richieste dall art. 8, comma 13, lettera *b)*, della legge 6 agosto 1990, n. 223, devono essere apposte all inizio e alla fine del singolo programma contenuto e non del programma contenitore. Nel caso di sponsorizzazione del programma contenitore o di segmenti di questo non identificati come singoli programmi, la sponsorizzazione viene conteggiata sull'intera durata del programma contenitore.

Art. 15.

Messaggi abbinati a «preannunci» o «inviti all'ascolto di programmi» (promos)

1. I messaggi promozionali abbinati a «preannunci» o «inviti all'ascolto di programmi» (promos) e la cui durata, per la sola parte promozionale, sia superiore a 5" o comunque superiore ad un terzo della durata dell'intero «preannuncio» o «invito all'ascolto», sono considerati messaggi di pubblicità tabellare per l'intera durata della parte promozionale e come tali computati ai fini dell'art. 8, commi da 6 a 9, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 16.

Individuzione del numero degli sponsor

1. Ai fini dell'applicazione delle tabelle di cui al precedente art. 12, il termine «sponsor» designa ogni singola impresa che abbia sponsorizzato un programma radiofonico o televisivo.

2. Ove peraltro la sponsorizzazione comporti la promozione da parte della stessa impresa di più prodotti, o di più attività non facenti parte del medesimo settore operativo, il numero degli sponsor viene determinato in relazione al numero dei diversi settori a cui appartengono tali prodotti o attività ancorché facenti capo ad un'unica impresa.

3. La classificazione dei prodotti o attività secondo il settore di appartenenza si effettua in conformità all'elenco, di cui all'allegato 2 al presente regolamento.

Art. 17.

Limiti di affollamento della sponsorizzazione per la concessionaria pubblica

1. Le misure percentuali dei programmi sponsorizzati, determinate in conformità dell'art. 8, comma 15, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e delle tabelle di cui al precedente art. 12, sono da ricomprendersi, per la concessionaria pubblica, nel limite di affollamento settimanale di cui all'art. 8, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 18.

Limiti di affollamento per i concessionari privati per la radiodiffusione sonora

1. Ai sensi dei commi 8 e 15 dell'art. 8 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il limite di affollamento giornaliero per i concessionari privati per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale a carattere commerciale si intende pari al 18% delle ore di emissione di programmi; il limite di affollamento giornaliero per i concessionari privati per la radiodiffusione sonora in ambito locale a carattere commerciale si intende pari al 20% delle ore di emissione di programmi; il limite di affollamento giornaliero per i concessionari privati per la radiodiffusione sonora in ambito locale o nazionale a carattere comunitario si intende pari al 5% delle ore di emissione di programmi.

Art. 19.

Periodo di riferimento dei limiti di affollamento

1. Il conteggio dei limiti di affollamento per ciò che concerne i programmi sponsorizzati è da riferirsi per le concessionarie private al giorno, e per la concessionaria pubblica alla settimana, in cui il programma sponsorizzato viene trasmesso.

2. In applicazione di tale principio, per quanto concerne i «preannunci» o «inviti all'ascolto di programmi» (promos) la cui trasmissione può avere luogo in giorni o settimane diverse da quelle di trasmissione del relativo programma sponsorizzato, il conteggio è da comprendersi nei limiti di affollamento del giorno, o della settimana, di trasmissione del programma e non fra quelli del giorno, o della settimana, di trasmissione dei «preannunci» o «inviti all'ascolto di programmi» (promos) stessi.

Art. 20.

Aggiornamento della regolamentazione

1. Qualora sussista l'esigenza di modificare il presente regolamento, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, su proposta del Garante, provvede ai sensi dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 4 luglio 1991

Il Ministro: VIZZINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 1992
Registro n. 1 Poste, foglio n. 15

ALLEGATO I
(art. 12)

Tabella 1

SPONSORIZZAZIONE ESTERNA O COMBINAZIONE DI SPONSORIZZAZIONI SOLO ESTERNE AL PROGRAMMA
(PROMOS, BILLBOARDS, SPOT JINGLES, CITAZIONE NEI TITOLI DI TESTA E DI CODA)

DURATA DEL PROGRAMMA	MISURA PERCENTUALE				
	2%	3%	5%	10%	15%
sino a 30 minuti	1 sponsor	2 sponsor	3 sponsor	4 sponsor	5 sponsor
da 31 a 60 minuti	sino a 2 sponsor	3 sponsor	4 sponsor	5 sponsor	6 sponsor
da 61 a 120 minuti.......	sino a 3 sponsor	4 sponsor	5 sponsor	6 sponsor	7 sponsor
oltre i 120 minuti........	sino a 4 sponsor	5 sponsor	6 sponsor	7 sponsor	8 sponsor

+ 10% per ogni sponsor in più oltre a quelli previsti nell'ultima colonna sino alla concorrenza massima del 100%.

Tabella 2

SPONSORIZZAZIONE INTERNA AL PROGRAMMA
O COMBINAZIONE DI SPONSORIZZAZIONE DI CUI ALMENO UNA INTERNA

DURATA DEL PROGRAMMA	MISURA PERCENTUALE	
	2,5%	5%
sino a 30 minuti	1 sponsor	2 sponsor
da 31 a 60 minuti	sino a 2 sponsor	3 sponsor
da 61 a 120 minuti..........................	sino a 3 sponsor	4 sponsor
oltre i 120 minuti..........................	sino a 4 sponsor	5 sponsor

+ 10% per ogni sponsor in più oltre a quelli previsti nell'ultima colonna sino alla concorrenza massima del 100%.

Ai fini dell'attribuzione delle misure percentuali in relazione al numero di sponsor, i minuti del programma sono da intendersi al lordo delle interruzioni pubblicitarie.

Per sponsorizzazioni interne si intendono le forme di cui alle lettere *d)*, *f)* e *g)* del comma 2 dell'art. 3, ovvero combinazioni tra sponsorizzazioni esterne ed almeno una sponsorizzazione interna.

Tabella 3

MISURA AGGIUNTIVA ALLE MISURE DI CUI ALLA TABELLA 1 E TABELLA 2 PER I PROMOS SPONSORIZZATI
RELATIVI A CIASCUNA PUNTATA, EPISODIO, EMISSIONE DI PROGRAMMA SPONSORIZZATO

	Sponsorizzazioni esterne	Sponsorizzazioni interne
sino a 30 promos	nessun incremento	+ 0,5%
da 31 a 50 promos	+ 0,75%	+ 1 %
per ogni 10 promos in più	+ 0,75%	+ 1 %

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

ALLEGATO 2
(art. 16)

ELENCO DEI GENERI MERCEOLOGICI E DEI SETTORI DI ATTIVITÀ AI FINI DELLA CLASSIFICAZIONE DI CUI ALL'ART. 16.

Settore: ABBIGLIAMENTO

Borse
Calze donna e collant
Calze in genere
Camicie uomo e donna
Campagne istituzionali abbigliamento
Confezioni bambini 3/6 anni
Confezioni casual
Confezioni femminili e maschili
Confezioni femminili
Confezioni in pelle
Confezioni maschili
Confezioni ragazzi
Confezioni sportive
Corredi neonati
Corsetteria
Costumi da bagno
Cravatte
Impermeabili
Intimo giorno
Intimo notte
Jeans
Maglieria esterna
Pelletterie in genere
Pellicceric
Scarpe bambino
Scarpe in genere
Scarpe per sport
Scarpe per tempo libero
Valigie

Settore: AFFARI

Assemblee bilanci finanziari
Assicurazioni
Aziende leasing
Banche estere
Banche nazionali
Campagne istituzionali affari
Carte credito-carte assegno
Fondi di investimento mobiliari
Immobiliari in comproprietà
Immobiliari
Immobiliari turistiche
Istituti finanziari
Porti turistici

Settore: AGRICOLTURA - INDUSTRIA - SOCIETÀ

Allevamenti
Campagne collettive agricoltura - industria - società
Campagne istituzionali agricoltura - industria - società
Componenti e strumenti elettrici
Concimi e fertilizzanti
Impianti sportivi
Macchine sollevamento terra - stradali
Macchine edili e stradali
Macchine industriali
Mangimi
Motori industriali e gruppi elettrici
Piante sementi bulbi vivai
Prodotti in genere agricoltura - industria - società
Prodotti industriali
Prodotti per piante fiori
Società industriali
Trattori
Utensili da giardino
Utensili meccanici

Settore: ALCOOLICI

Amari
Aperitivi
Aperitivi sodati
Birre
Brandy
Campagne collettive alcoolici
Campagne istituzionali alcoolici
Champagne
Gin
Liquori e distillati in genere
Rabarbari
Sambuche
Spumanti prosecchi
Vermouths
Vini da dessert
Vini da pasto
Vodka
Whisky e Bourbon

Settore: ALIMENTARI

Alimentari in genere
Alimenti dietetici
Alimenti per animali
Biscotti bimbi
Campagne collettive alimentari
Campagne istituzionali alimentari
Carne in scatola
Confetture e marmellate
Crackers
Farine
Farine bimbi
Fette biscottate
Fiocchi per prima colazione
Formaggi fermentati
Formaggi freschi
Formaggi fusi
Frutta fresca
Grissini
Latte
Lievito
Omogeneizzati e liofilizzati
Pasta
Pastine bimbi
Pesce conservato
Pollame fresco
Prodotti bimbi in genere
Riso
Ristorazione collettiva
Salumi
Sottaceti e sottoli
Surgelati di verdura
Surgelati linea prodotti
Surgelati piatti pronti - secondi
Tonno in scatola
Verdura in scatola
Yogurt

Settore: ATTREZZATURE NEGOZI

Registratori di cassa

Settore: AUTO - MOTO - BICI

Accessori per auto
Accessori per imbarcazioni e aviazione
Accessori - ricambi moto
Aerei
Auto - concessionarie
Autonoleggi
Autoricambi in genere
Biciclette
Campagne collettive auto - moto - bici
Campagne istituzionali auto - moto - bici
Campers
Candele
Cantieri navali
Carrozzerie e elaborazioni
Ciclomotori fino a 50 cc
Concessionari e rivenditori imbarcazioni
Concessionari moto
Concessionari auto - autoconcessionarie
Condizionatori
Coupè
Filtri e cartucce
Freni
Fuoristrada
Gamma auto
Gommoni
Imbarcazioni a motori
Imbarcazioni a vela
Medie
Medie inferiori 2 volumi
Medie inferiori 3 volumi
Medie superiori
Moto da 150 cc a 350 cc
Moto e scooters sopra 50 cc
Moto sopra 350 cc
Motori marini aeronautici
Pneumatici
Prodotti auto - moto
Rivendite auto usate
Servizi assistenza auto
Silenziatori
Super utilitarie
Superiori
Utilitarie
Veicoli industriali

Settore: BEVANDE

Bevande in genere
Bevande istituzionali prima colazione
Caffè
Caffè decaffeinato
Camomille
Miscele caffè e surrogati
Tè

Settore: BIBITE

Acque minerali
Aperitivi analcolici
Aranciate gassate
Bibite in brick
Bibite in genere
Bibite ipocaloriche
Campagne collettive bibite
Campagne istituzionali bibite
Cedrate
Cole
Limonate gassate
Succhi frutta/verdure in bottiglia

Settore: CARBURANTI E LUBRIFICANTI

Campagne istituzionali carburanti e lubrificanti
Carburanti
Gas liquidi e metano
Lubrificanti
Stazioni di servizio

Settore: CASALINGHI

Accessori bagno
Accessori per cucina
Accessori per la casa
Accessori per tavola
Avvolgimenti contenitori alimenti
Campagne istituzionali casalinghi
Casalinghi in genere
Casalinghi in plastica
Ceramica da tavola
Pentole
Porcellane e cristallerie
Posate e stoviglie
Vetreria da tavola

Settori: CONDIMENTI

Aceto
Aromi e salse
Campagne collettive condimenti
Campagne istituzionali condimenti
Condimenti in genere
Conserve di pomodoro
Maionese
Oli di oliva
Oli di semi

Settore: COSMETICI

Bellezza corpo
Bellezza mani
Bellezza viso
Bellezza viso polivalenti
Colonie femminili
Cosmetici a domicilio
Cosmetici occhi
Fondi tinta e make-up
Latte e detergenti bellezza
Linee cosmetici e profumi uomo
Prodotti antiacne
Prodotti bellezza in genere
Prodotti solari
Prodotti trucco in genere
Profumi femminili
Rossetti per labbra
Solventi per unghie

Settore: DISTRIBUZIONI

Grandi magazzini
Ipermercati
Negozi
Organizzazioni vendita
Supermercati
Vendita corrispondenza cosmetici - igienico sanitari
Vendita corrispondenza dischi
Vendita corrispondenza film
Vendita corrispondenza foto-ottica
Vendita corrispondenza libri
Vendita corrispondenza varie
Vendite su catalogo

Settore: DOLCIUMI

Barrette farcite e simile
Biscotti
Budini e creme pronte
Campagne istituzionali dolciumi

Caramelle
Caramelle in stick
Chewing gum
Cioccolato in tavoletta
Confetti e simili
Creme da spalmare e solide
Dolciumi in genere
Gelati/pasticceria surgelata
Merendine brioche e simili
Miele
Panforte
Preparati per dolci da cuocere
Torte pronte

Settore: EDILIZIA

Apparecchi telefonici e centraline
Apparecchiature e materiale elettrico
Apparecchiature riscaldamento - caldaie
Apparecchi sanitari - monoblocco
Articoli ferramenteria
Ascensori
Bruciatori
Campagne istituzionali edilizia
Citofoni e videocitofoni
Condizionatori
Depuratori per acqua
Elementi prefabbricati
Piastrelle e ceramiche
Piscine
Porte e finestre
Rivestimenti per pavimenti
Rubinetterie
Scale
Sistemi produzione energia
Tappezzerie
Tetti e accessori
Utensili elettrici
Varie edilizia
Vernici

Settore: EDITORIA - CINEMA - COLLEZIONI

Campagne abbonamenti
Carte geografiche
Cinematografia
Collane
Dischi (dal 1988)
Dispense di cucina
Dispense di lavori femminili
Dispense di lingua straniera - italiana
Dispense di musica (classica e leggera)
Dispense di storia
Dispense per bambini
Dispense varie
Dizionari
Edizioni
Figurine
Mensili
Periodici in genere
Quotidiani
Settimanali

Settore: ELETTRODOMESTICI

Asciugacapelli e accessori per capelli
Campagne istituzionali elettrodomestici
Cucine
Ferri da stiro
Forni e grill
Frigoriferi
Lavastoviglie
Lavatrici
Lavelli
Monoblocchi e da incasso
Rivenditori - concessionari elettrodomestici

Settore: ENTI - SCUOLE - AGENZIE

Agenzie pubblicità - marketing
Agenzie stampa - comunicazione
Associazioni
Campagne istituzionali enti scuole - agenzie
Campagne sociali
Chiromanti e maghi
Concessionari spazio
Consulenze aziendali
Dischi linguistici didattici
Enti statali regionali
Forze armate
Giochi e lotterie
Imprese trasporti
Partiti politici
Scuole di lingua
Scuole in genere
Scuole per corrispondenza
Servizi elaborazione dati
Servizi pubblici
Stazioni radio TV

Settore: FARMACEUTICI

Analgesici
Antiallergici
Antiflogistici articolari
Antipiretici antinfluenzali
Colliri
Dermatologici
Digestivi
Emetici e antiemetici
Energetici
Fitoterapici
Gastrointestinali in genere
Geriatrici
Lassativi
Odontostomatologici
Prodotti erboristeria
Prodotti in genere
Test gravidanza
Vitamine

Settore: FIBRE - FILATI - TESSUTI

Campagne istituzionali fibre filati tessuti
Fibre e filati artificiali
Filati di aguglieria
Tessuti

Settore: FIERE - TURISMO - SPETTACOLO

Agenzie turistiche
Alberghi
Campagne collettive fiere - turismo - spettacolo
Campagne istituzionali fiere - turismo - spettacolo
Fiere
Ippodromi
Località turistiche nazionali
Manifestazioni e festival
Mostre ed esposizioni
Motels
Ristoranti e ritrovi
Teatri
Terme
Turismo estero
Villaggi vacanze

Settore: GIOCATTOLI

Bamboli e simili
Giocattoli componibili
Giochi comando distanza
Giochi elettronici
Giochi in genere
Giochi in scatola
Giochi prima infanzia
Modelli auto moto navi
Pelouche

Settore: IGIENICO SANITARI

Apparecchi acustici
Apparecchi cure estetiche
Articoli sanitari in genere
Assorbenti donna e mutandine
Calze elastiche
Campagne istituzionali igienico sanitari
Carta igienica
Centri di cura
Disinfettanti
Igiene intima
Istituti cure estetiche
Lenti da vista
Montature da vista
Pannolini bimbo e mutandine
Preparati per dentiera
Prodotti carta per igiene
Prodotti per animali
Prodotti per piedi
Profilattici - anticoncezionali
Puericultura leggera
Puericultura pesante
Sandali e zoccoli
Sterilizzanti
Termometri

Settore: INFORMATICA - ATTREZZATURE UFFICIO

Calcolatrici professionali
Campagne istituzionali attrezzature ufficio
Cancelleria
Colle e adesivi
Concessionarie importatori attrezzature ufficio
Diskettes e accessori computer
Minicomputers
Mobili per ufficio
Nastri adesivi
Personal computer rivenditori
Personal e microcomputer
Sistemi contabili e gestioni
Sistemi di ripografia
Sistemi elaborazione dati
Telecomunicazioni

Settore: LINEE - NAVIGAZIONE - FERROVIA

Linee aeree
Linee di navigazione
Linee ferroviarie

Settore: MOBILI

Arredamento in genere
Camera da letto
Camerette e mobili ragazzi
Caminetti
Campagne istituzionali mobili
Complementi per arredamento
Lampadari e lampade
Letti e reti
Mobili e cucina
Mobili da giardino
Mobili imbottiti
Mobili in stile
Mobili per bagno
Mobili per soggiorno
Scaffali per la casa
Sedie e sedili

Settore: OGGETTI PERSONALI - SPORTIVI

Armi e munizioni
Articoli da campeggio
Articoli per la scuola
Articoli sport auto - moto
Articoli sport in genere
Articoli sport per neve
Articoli sport per tennis
Bigiotteria
Bocchini pipe accessori
Campagne istituzionali oggetti personali sport
Gallerie d'arte
Gioielli
Linee preziose personali
Occhiali da sole
Oggetti personali sportivi in genere
Orologi
Pennarelli
Penne a sfera
Penne stilografiche
Pietre preziose e sintetiche
Rivenditori oggetti personali - sportivi
Strumenti musicali

Settore: OTTICA E FOTOGRAFICA

Accessori macchine foto
Apparecchi ottici
Campagne istituzionali ottica e fotografia
Carta fotografica

Cineprese
Macchine fotografiche
Obiettivi
Pellicole
Prodotti in genere ottica e fotografia
Proiettori

Settore: PRODOTTI PER TOILETTE

Campagne istituzionali prodotti per toilette
Coloranti per capelli
Creme barba e spume
Dentifrici
Deodoranti
Depilatori
Depilatori elettrici
Disinfettanti bocca
Doposhampoo e balsami
Lacche per capelli
Linee toilette
Preparati per bagno
Prodotti curativi per capelli
Prodotti per capelli in genere
Rasoi a mano
Saponette
Shampoo
Spazzolini denti
Toilette bimbi - linee neutre

Settore: PULIZIA CASA

Appretti
Decalcificanti
Detergenti bucato lavatrice
Detergeni delicato a mano
Detergenti superfici lavabili
Detergenti bucato a mano
Detergenti lava - incera
Detergenti piatti
Detergenti water
Guanti casalinghi
Insetticidi
Lucidanti metallo
Panni per pulizie
Pulizia in genere
Sturalavandini

Settore: RADIO - TV - HI-FI

Amplificatori - sintonizzatori
Autoradio
Campagne istituzionali radio TV hi-fi
Diffusori
Giradischi - compact
Impianti hi-fi
Nastri magnetici
Pile
Prodotti in genere radio TV hi-fi
Radioricetrasmittenti
Televisori
Videoregistratori

Settore: TESSUTI CONFEZIONI PER LA CASA

Biancheria in genere
Biancheria per il letto
Materassi
Tappeti
Tappeti orientali
Tessuti per arredamento

Settore: VARIE

Annunci civetta
Annunci vari

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990, recante disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato:

«Art. 8 *(Disposizioni sulla pubblicità).* — 1. La pubblicità radiofonica e televisiva non deve offendere la dignità della persona, non deve evocare discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non deve offendere convinzioni religiose ed ideali, non deve indurre a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne è vietato l'inserimento nei programmi di cartoni animati.

2. La pubblicità televisiva e radiofonica deve essere riconoscibile come tale ed essere distinta dal resto dei programmi con mezzi ottici o acustici di evidenza percezione.

3. In relazione a quanto previsto dalla direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) l'inserimento di messaggi pubblicitari durante la trasmissione di opere teatrali, cinematografiche, liriche e musicali è consentito negli intervalli abitualmente effettuati nelle sale teatrali e cinematografiche. Per le opere di durata programmata superiore a quarantacinque minuti è consentita una ulteriore interruzione per ogni atto o tempo. È consentita una ulteriore interruzione se la durata programmata dell'opera supera di almeno venti minuti due o più atti o tempi di quarantacinque minuti ciascuno.

4. Il Garante, sentita, un'apposita commissione, composta da non oltre cinque membri e da lui stesso nominata tra personalità di riconosciuta competenza, determina le opere di alto valore artistico, nonché le trasmissioni a carattere educativo e religioso che non possono subire interruzioni pubblicitarie.

5. È vietata la pubblicità radiofonica e televisiva dei medicinali e delle cure mediche disponibili unicamente con ricetta medica. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni emana con proprio decreto norme sull'inserimento dei messaggi pubblicitari in attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE) [si veda al riguardo il D.M. 30 novembre 1991, n. 425, *n.d.r.*].

6. La trasmissione di messaggi pubblicitari da parte della concessionaria pubblica non può eccedere il 4 per cento dell'orario settimanale di programmazione ed il 12 per cento di ogni ora; un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

7. La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale non può eccedere il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione ed il 18 per cento di ogni ora; una eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva. Un identico limite è fissato per i concessionari privati autorizzati, ai sensi dell'articolo 21, a trasmettere in contemporanea su almeno dodici bacini di utenza, con riferimento al tempo di programmazione in contemporanea.

8. La trasmissione di messaggi pubblicitari radiofonici da parte dei concessionari privati non può eccedere per ogni ora di programmazione rispettivamente il 18 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale, il 20 per cento per la radiodiffusione sonora in ambito locale, il 5 per cento per la radiodiffusione sonora nazionale o locale da parte di concessionari a carattere comunitario.

9. La trasmissione di messaggi publicitari televisivi da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale non può eccedere il 20 per cento di ogni ora di programmazione e il 15 per cento dell'orario giornaliero di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva.

10. La pubblicità locale è riservata ai concessionari privati per la radiodiffusione in ambito locale: pertanto i concessionari privati per la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito nazionale e la concessionaria pubblica devono trasmettere messaggi pubblicitari contemporaneamente, e con identico contenuto, su tutti i bacini serviti. I concessionari privati che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 21, possono trasmettere, oltre alla pubblicità nazionale, pubblicità locale diversificata per ciascuna zona oggetto della autorizzazione, interrompendo temporaneamente l'interconnessione.

11. Sono nulle e si hanno per non apposte le clausole dei contratti di pubblicità che impongono ai concessionari privati di trasmettere programmi diversi o aggiuntivi rispetto ai messaggi pubblicitari.

12. Ai sensi della presente legge per sponsorizzazione si intende ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche, al finanziamento di programmi, allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti.

13. I programmi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:

a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dei concessionari privati o della concessionaria pubblica nei confronti delle trasmissioni;

b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome o il logotipo dello sponsor all'inizio o alla fine del programma.

14. I programmi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consista nella fabbricazione o vendita di sigarette o di altri prodotti del tabacco, nella fabbricazione o vendita di superalcolici, nella fabbricazione o vendita di medicinali ovvero nella prestazione di cure mediche disponibili unicamente con ricerca medica.

15. I programmi sponsorizzati sono considerati messaggi pubblicitari nella misura minima del 2 per cento della durata dei programmi stessi da comprendersi nel limite di affollamento giornaliero. Il Garante, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, propone al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, che provvede, entro novanta giorni, con decreto, una più dettagliata regolamentazione in materia sia per la concessionaria pubblica sia per i concessionari privati.

16. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e sentiti il Garante ed il Consiglio dei Ministri, stabilisce il limite massimo degli introiti pubblicitari quale fonte accessoria di proventi che la concessionaria pubblica potrà conseguire nell'anno successivo. Tale limite viene fissato applicando, a quello stabilito per l'anno precedente, la variazione percentuale prevista per il gettito pubblicitario radiotelevisivo per l'anno in corso. Ove il gettito pubblicitario previsto si discosti da quello effettivo, il limite massimo degli introiti pubblicitari per l'anno successivo terrà conto dell'aumento o della diminuzione verificatisi.

17. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 16 del presente articolo e la normativa di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, art. 15, hanno validità fino al 31 dicembre 1992. In tempo utile il Garante propone, nella relazione annuale di cui al comma 13 dell'art. 6, in relazione alle nuove dimensioni comunitarie e all'andamento del mercato pubblicitario, le necessarie ed opportune modificazioni alla suddetta normativa. Il Governo provvede alla conseguenti iniziative legislative.

18. L'art. 21 della legge 14 aprile 1975, n. 103, è abrogato».

Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei Conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

La direttiva CEE n. 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 298 del 17 ottobre 1989 e ripubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 93 del 27 novembre 1989, 2ª serie speciale. Si trascrive il testo del relativo art. 17:

«Art. *17.* 1. I programmi televisivi sponsorizzati devono rispondere ai seguenti criteri:

a) il contenuto e la programmazione di una trasmissione sponsorizzata non possono in nessun caso essere influenzati dallo sponsor in maniera tale da ledere la responsabilità e l'autonomia editoriale dell'emittente nei confronti delle trasmissioni;

b) devono essere chiaramente riconoscibili come programmi sponsorizzati e indicare il nome e/o il logotipo dello sponsor all'inizio e/o alla fine del programma;

c) non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor e di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi.

2. I programmi televisivi non possono essere sponsorizzati da persone fisiche o giuridiche la cui attività principale consiste nella fabbricazione o vendita di prodotti o nella fornitura di servizi la cui pubblicità sia vietata ai sensi dell'art. 13 o 14.

3. I telegiornali ed i notiziari di carattere politico non possono essere sponsorizzati».

Nota all'art. 1:

— Per il testo dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990 si veda in nota alle premesse.

Nota all'art. 2:

Per il contenuto della legge n. 223/1990 si veda in nota alle premesse.

Nota agli articoli 4, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17 e 18:

Per il testo dell'intero art. 8 della legge n. 223/1990 si veda in nota alle premesse

Nota all'art. 20:

— Per il contenuto dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 si veda in nota alle premesse.

92G0027

DECRETO 19 giugno 1991.

Valore e caratteristiche di due francobolli celebrativi della convenzione sui diritti dell'infanzia.

IL MINISTRO DELLE POSTE
E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 1990, con il quale è stata autorizzata l'emissione nell'anno 1991, fra l'altro, di francobolli celebrativi della convenzione sui diritti dell'infanzia;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1837 del 28 maggio 1991;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 1991, due francobolli celebrativi della convenzione sui diritti dell'infanzia, nei valori di L. 600 e di L. 750.

I francobolli sono stampati in rotocalcografia su carta fluorescente non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: quadricromia; tiratura: per il valore di L. 600 cento milioni di esemplari e per il valore di L. 750 quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette riproducono i bozzetti vincitori del concorso indetto dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in collaborazione con il Ministero della pubblica istruzione, riservato agli alunni degli istituti statali d'arte.

Completano i francobolli la legenda «I DIRITTI DELL'INFANZIA» la scritta «ITALIA» ed i rispettivi valori «600» e «750».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 1991
Registro n. 34 Poste, foglio n. 30

92A0228

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 dicembre 1991.

Quarta variazione al bilancio di previsione del Fondo per la mobilità della manodopera per l'esercizio finanziario 1991.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, che istituisce il Fondo per la mobilità della manodopera;

Vista la legge 21 dicembre 1978, n. 845, che disciplina le competenze dello Stato in materia di formazione professionale;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1991 con il quale è stato approvato lo stato di previsione delle entrate e delle spese del Fondo mobilità per l'anno finanziario 1991;

Viste le proposte progettuali in materia di studi e ricerche presentate da enti di formazione professionale per l'esercizio 1991;

Considerato che per garantire il finanziamento di quelle ritenute ammissibili nel quadro delle linee programmatiche stabilite dal Ministero del lavoro con lettera circolare del 2 maggio 1991 per l'anno 1991 occorre incrementare di almeno lire 500 milioni l'attuale stanziamento del cap. 1403, art. 1, del Fondo per la mobilità della manodopera, su cui gravano i finanziamenti in questione;

Ritenuto che allo scopo possano essere utilizzati lire 500 milioni dell'art. 2 del predetto cap. 1403 concernenti gli stanziamenti per attività di informazione e documentazione rivelatesi, sovrastimati rispetto alle previsioni iniziali;

Decreta:

Articolo unico

Al bilancio di previsione del Fondo per la mobilità della manodopera sono apportate le seguenti variazioni:

Parte II - SPESE

In aumento:

Cap. 1403, art. 1. — Spese per attività di studio, ricerca e sperimentazione . . . . + L. 500.000.000

Parte II - SPESE

In diminuzione:

Cap. 1403, art. 2. — Spese per attività di informazione e documentazione . . . . — L. 500.000.000

Roma, 18 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* GRIPPO

92A0272

MINISTERO DELL'UNIVERITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 11 luglio 1991.

Modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente alla istituzione della facoltà di psicologia.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 218 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la mozione dei presidenti dei consigli dei corsi di laurea in psicologia adottata a Roma il 6 novembre 1990, con la quale viene richiesta la istituzione di un'apposita facoltà di psicologia quale sede ottimale per una didattica, una ricerca e una formazione professionale omogenea;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Preso atto altresì del parere favorevole reso dal comitato consultivo n. 11 del predetto consesso, di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Decreta:

Articolo unico

La tabella II, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, di cui alle premesse, è integrata con l'inserimento della facoltà di psicologia, cui afferisce il corso di laurea in psicologia.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1991

Il Ministro: RUBERTI

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 1991
Registro n. 15 Università, foglio n. 169

92A0273

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 gennaio 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 30 gennaio 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 aprile 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.750 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale e delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991 e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale.

I buoni verranno emessi solamente per le serie: Q (lire 1 miliardo), R (lire 5 miliardi), S (lire 10 miliardi) e T (lire 50 miliardi); le altre serie previste dal citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991 saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12

del giorno 23 gennaio 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1992
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 352

91A0293

DECRETO 18 gennaio 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 30 gennaio 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 30 luglio 1992 fino al limite massimo in valore nominale di lire 12.250 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1992.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 gennaio 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1992
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 353

92A0294

DECRETO 18 gennaio 1992.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1992;

Decreta:

Per il 30 gennaio 1992 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 29 gennaio 1993 fino al limite massimo in valore nominale di lire 14.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1993.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 18, 19, 20 e 21 del decreto 31 dicembre 1991 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 19 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, degli enti con finalità di previdenza e/o di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del citato decreto ministeriale del 31 dicembre 1991, degli agenti di cambio e delle società d'intermediazione mobiliare di cui all'art. 5 del medesimo decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale n. 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 gennaio 1992, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 9 del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1991.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1992
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 354

92A0295

DECRETO 18 gennaio 1992.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantasei giorni relativi all'emissione del 15 gennaio 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1992, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1991;

Visti i decreti ministeriali del 4 gennaio 1992 che hanno disposto per il 15 gennaio 1992 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantasei giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 31 dicembre 1991 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 1992;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 gennaio 1992 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 97,11 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 94,14 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 88,75 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 96,89 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 93,71 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 88,05 per i B.O.T. a trecentosessantasei giorni.

Il presente decreto è sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1992
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 355

92A0296

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 22 gennaio 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari nelle regioni Liguria, Sardegna e Sicilia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 26 novembre 1991: ufficio del registro di Agrigento, a causa della disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 6 dicembre 1991: uffici del registro: successioni, bollo e demanio; atti civili e giudiziari di La Spezia, nonché la conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia, per la partecipazione di gran parte del personale, in servizio presso i detti uffici, allo sciopero generale indetto, su scala provinciale, dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.;

in data 6 e 7 dicembre 1991: conservatoria dei registri immobiliari di Messina, a causa della disinfestazione dei locali del detto ufficio;

in data 12, 13 e 14 dicembre 1991: ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari, per la disinfestazione e la derattizzazione dei locali del detto ufficio;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro, delle conservatorie dei registri immobiliari e dell'ufficio provinciale dell'imposta sul valore aggiunto è accertato come segue:

IN DATA 26 NOVEMBRE 1991

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Agrigento.

IN DATA 6 DICEMBRE 1991

Regione Liguria:

ufficio del registro successioni, bollo e demanio di La Spezia;

ufficio del registro atti civili e giudiziari di La Spezia;

conservatoria dei registri immobiliari di La Spezia.

IN DATA 6 E 7 DICEMBRE 1991

Regione Sicilia:

conservatoria dei registri immobiliari di Messina.

IN DATA 12, 13 E 14 DICEMBRE 1991

Regione Sardegna:

ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Sassari.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A0313

DECRETO 22 gennaio 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari nelle regioni Campania, Lazio, Sardegna e Sicilia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Viste le note con le quali le competenti intendenze di finanza hanno comunicato le cause e il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Ritenuto che l'astensione dal lavoro del personale è da attribuirsi alle seguenti cause:

in data 25, 26, 28 e 29 novembre 1991: ufficio del registro di Caserta, a causa dell'incendio sviluppatosi nel giorno 24 novembre 1991, nei locali attigui a quelli occupati dall'ufficio;

in data 12 dicembre 1991: ufficio del registro atti civili, successioni e radio di Cagliari, per l'adesione allo sciopero indetto, dalle confederazioni sindacali nazionali, sia del cassiere titolare che del cassiere reggente del servizio autonomo di cassa del detto ufficio;

dal 9 al 16 dicembre 1991: ufficio del registro di Mistretta, a causa della disinfestazione e derattizzazione dei locali del detto ufficio;

in data 16 e 19 dicembre 1991: 1ª e 2ª conservatoria dei registri immobiliari di Roma, per la totale adesione del personale all'assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali;

Ritenuto che le suesposte cause devono considerarsi eventi di carattere eccezionale, che hanno determinato il mancato o irregolare funzionamento degli uffici, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici presso i quali si sono verificati gli eventi eccezionali;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dei sottoindicati uffici del registro e delle conservatorie dei registri immobiliari è accertato come segue:

IN DATA 25, 26, 28 E 29 NOVEMBRE 1991

Regione Campania:

ufficio del registro di Caserta.

IN DATA 12 DICEMBRE 1991

Regione Sardegna:

ufficio del registro atti civili, successioni e radio di Cagliari.

DAL 9 AL 16 DICEMBRE 1991

Regione Sicilia:

ufficio del registro di Mistretta.

IN DATA 16 E 19 DICEMBRE 1991

Regione Lazio:

1ª conservatoria dei registri immobiliari di Roma;

2ª conservatoria dei registri immobiliari di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 gennaio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A0314

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 26 novembre 1991.

Primi indirizzi per il coordinamento degli strumenti pubblici in materia di risparmio energetico e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, recante «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia»;

Visto in particolare l'art. 2 della citata legge n. 10/1991 che assegna al CIPE il compito di emanare con cadenza almeno triennale, direttive per il coordinato impiego degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della promozione, della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori della produzione, del recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e del contenimento dei consumi energetici;

Visto l'art. 107 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218;

Vista la legge 1° marzo 1986, n. 64, sulla disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la delibera CIPI del 20 dicembre 1990 che disciplina il cumulo delle agevolazioni finanziarie in relazione ad iniziative produttive che si localizzano nei territori meridionali;

Vista la delibera CIPI del 20 dicembre 1990 che disciplina il limite di intensità degli incentivi e delle agevolazioni dell'intervento straordinario applicabili nella provincia di Frosinone;

Ravvisata la necessità di emanare prime direttive circa i limiti di applicazione della possibilità di cumulo, ai sensi dell'art. 17 della citata legge n. 10/1991, fra i contributi di cui alla medesima legge n. 10/1991 e le incentivazioni previste dalla vigente normativa relativa all'intervento straordinario nel Mezzogiorno, anche in relazione alle esigenze di rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti alle imprese, ribadite dalla Commissione delle Comunità europee successivamente all'emanazione della richiamata legge n. 10/1991;

Visti i principi di coordinamento dei regimi di aiuti a finalità regionale, contenuti nelle comunicazioni CEE del 23 giugno 1971, del 27 giugno 1973 e del 21 dicembre 1978, secondo i quali i massimali differenziati sono fissati in equivalente sovvenzione espresso in percentuale dell'investimento iniziale;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, inviata con nota n. 794294 del 30 settembre 1991, sentiti il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dei trasporti, il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle partecipazioni statali;

Visto il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 7 novembre 1991;

Udita la relazione del Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Delibera:

1. La possibilità di cumulo dei contributi di cui alla legge n. 10/1991 con altre eventuali incentivazioni, prevista dall'art. 17 della medesima legge n. 10/1991, può essere applicata solo alle agevolazioni finanziarie di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, e, pertanto, solo in relazione ad iniziative produttive che si localizzino nei territori meridionali e che siano ammissibili alle agevolazioni dell'intervento straordinario.

Nel caso di cumulabilità, agli incentivi erogati in base alla legge n. 10/1991 si sommano per la quota residua e fino al limite di cui al comma successivo, quelli eventualmente concessi ai sensi della citata legge n. 64/86, con le modalità a tal fine previste dalla deliberazione 20 dicembre 1990 del Comitato interministerialeper il coordinamento della politica industriale, in quanto applicabili, concernenti la disciplina del cumulo delle agevolazioni finanziarie.

2. Nel caso di cumulabilità di cui al precedente punto 1, fermo restando il limite massimo del 75% previsto dall'art. 17 della legge n. 10/1991, il complesso degli incentivi non potrà superare il limite di intensità delle agevolazioni finanziarie previste dagli articoli 63 e 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e modificazioni, aumentato di 15 punti percentuali.

Ai fini della determinazione del limite di intensità sopraindicato, si tiene conto dell'importo del contributo in conto capitale di cui al citato art. 69, maggiorato dell'equivalente sovvenzione del contributo in conto interessi sul finanziamento fissato dal richiamato art. 63, utilizzando per il calcolo il tasso indicato al punto 6) della delibera CIPI del 20 dicembre 1990 concernente incentivi applicabili nella provincia di Frosinone.

3. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modifiche, una quota non inferiore al 40% delle somme di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge n. 10/1991 è riservata alle iniziative localizzate nei territori del Mezzogiorno.

Le somme riservate che in ciascun anno risultino eccedenti rispetto alle iniziative meridionali ammissibili, sono destinate alle iniziative localizzate in altra parte del territorio utilmente collocate in graduatoria.

Per le quote di riserva eventualmente non soddisfatte in sede di prima applicazione, ovvero per carenza di adeguate iniziative meridionali ammissibili in ciascun esercizio, compensazioni a favore del Mezzogiorno potranno essere effettuate aumentando la quota riservata sui fondi dell'esercizio immediatamente successivo.

Per le somme di cui all'art. 38, comma 4, della legge n. 10/1991, ferme restando le modalità di ripartizione stabilite dall'art. 9 della medesima legge, il Ministro dell'industria tiene conto della predetta esigenza di riserva per ciascun esercizio nonché delle eventuali esigenze di compensazioni per gli esercizi successivi in sede di proposta di ripartizione al CIPE.

4. Ai fini della formulazione delle ulteriori direttive da adottare ai sensi dell'art. 2 della legge n. 10/1991 e delle relative proposte di modifica, aggiornamento ed integrazione, nonché per agevolare le necessarie consultazioni con le altre amministrazioni interessate, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si avvale di apposita commissione con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni stesse.

Roma, 26 novembre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A0274

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 7 gennaio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare il primo comma dell'art. 16;

Veduto il parere espresso del Consiglio universitario nazionale in data 21 novembre 1991;

Vedute le deliberazioni adottate dai consessi accademici di questa Università di adeguamento del parere espresso;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Nell'art. 36, relativo al corso di laurea in materie letterarie, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

letteratura e filologia sarda;

letteratura italiana comparata.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 7 gennaio 1992

Il rettore: PALMIERI

92A0276

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

DECRETO RETTORALE 16 gennaio 1990.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 di riordinamento della scuola diretta a fini speciali di servizio sociale, ora scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali;

Vista la precedente delibera del senato accademico in data 9 ottobre 1987;

Preso atto dell'errore materiale riportato nel testo pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 29 marzo 1989, secondo il quale l'insegnamento di «istituzioni di sociologia» viene riportato sotto la voce facoltà di magistero anziché di scienze politiche;

Considerato che il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha preso atto di detto errore (ministeriale del 30 novembre 1989, n. 3415);

Vista la legge n. 168/89;

Decreta:

All'art. 380 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988, laddove sono riportati gli insegnamenti alla cui copertura provvedono le varie facoltà, sotto la voce facoltà di magistero viene cassato l'insegnamento «istituzioni di sociologia». Detto insegnamento viene inserito sotto la voce facoltà di scienze politiche.

Firenze, 16 gennaio 1990

Il pro rettore: ZAMPI

92A0275

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 22 novembre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del 12 luglio 1988 e 11 aprile 1989 del consiglio della facoltà di economia e commercio, del 26 settembre 1988 e 30 maggio 1989 del senato accademico e del 28 settembre 1988 e 31 maggio 1989 del consiglio di amministrazione;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. - Uff. II) del 16 ottobre 1990, n. 4070 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 12 settembre 1990 per l'inserimento di insegnamenti complementari nei corsi di laurea in economia e commercio;

Vista la deliberazione della predetta facoltà del 24 gennaio 1991, le deliberazioni del senato accademico del 20 marzo e 29 ottobre 1991 e le deliberazioni del consiglio di amministrazione del 21 marzo e 31 ottobre 1991 con le quali vengono accolti i suggerimenti del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Al titolo V - facoltà di economia e commercio, nell'art. 24 all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

43) matematica generale II;

44) matematica applicata all'economia;

45) principi e tecniche delle applicazioni meccanografiche ed elettroniche;

46) statistica sociale;

47) teoria dei campioni;

48) controllo statistico della qualità;

49) teoria economica delle scelte collettive;

50) economia regionale;

51) economia della sicurezza sociale;

52) economia e politica dell'ambiente naturale;

53) economia pubblica;

54) valutazione economica degli investimenti pubblici;

55) geografia urbana e territoriale;

56) geografia regionale;

57) storia dell'industria;

58) storia del commercio;

59) storia della banca;

60) finanza aziendale;

61) economia della distribuzione commerciale;

62) ragioneria pubblica;

63) tecnologia dei cicli produttivi.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 22 novembre 1991

Il rettore: RODOLICO

92A0278

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 31 ottobre 1991.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1991;

Visto il decreto rettorale 6 marzo 1991;

Visto il parere favorevole del Consiglio nazionale universitario;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 82 dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma (edizione 1988) è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 82. — 1. La facoltà di sociologia ha il compito di promuovere gli studi, la ricerca e la didattica nel campo delle scienze sociali e della comunicazione.

La facoltà di sociologia conferisce la laurea in sociologia.

2. Il corso di laurea in sociologia si articola in quattro anni, suddivisi in due bienni, il primo a carattere propedeutico e il secondo articolato in sei indirizzi:

1) politico-istituzionale;

2) organizzativo, economico e del lavoro;

3) territorio e ambiente;

4) comunicazione e mass-media;

5) pianificazione sociale;

6) socio-antropologico e dello sviluppo.

La laurea in sociologia si consegue avendo superato gli esami in ventidue insegnamenti, di cui i dodici fondamentali previsti al successivo punto 3.

Per ogni indirizzo sono previsti quattro insegnamenti obbligatori, di cui al successivo punto 4; gli altri sei insegnamenti possono essere scelti nell'elenco delle discipline complementari, di cui al successivo punto 5, oppure tra le fondamentali che non siano state sostenute in quanto tali, o tra quelle degli indirizzi non scelti. La scelta dell'indirizzo — tra quelli attivati e la contestuale presentazione di un coerente piano di studi — avviene su proposta dello studente ed è approvata dal consiglio di facoltà che verifica la coerenza delle discipline complementari con l'indirizzo prescelto.

Prima dell'esame di laurea, il candidato dovrà dimostrare di conoscere due lingue straniere, anche attraverso una prova scritta; una di esse dovrà essere la lingua inglese.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi, sostenuta — secondo le norme vigenti — tra gli insegnamenti per cui il candidato abbia superato l'esame.

3. Sono discipline fondamentali:

1) sociologia I;

2) sociologia II;

3) storia della sociologia;

4) metodologia e tecnica della ricerca sociale;

5) antropologia culturale;

6) psicologia sociale;

7) storia contemporanea;

8) economia politica;

9) statistica;

10) istituzioni di diritto pubblico;

11) sociologia della comunicazione;

12) metodologia delle scienze sociali o storia della filosofia.

Le prime undici discipline fondamentali non potranno in nessun caso essere sostituite e si intendono dunque non «costitutive».

L'insegnamento non scelto come fondamentale ai sensi del precedente comma, potrà essere scelto dallo studente come insegnamento complementare ad integrazione dell'elenco di cui al successivo punto 5.

4. Sono insegnamenti obbligatori degli indirizzi:

1) *Politico-istituzionale:*

scienza della politica;

sistemi politici comparati o storia dei partiti e dei movimenti politici;

sociologia del diritto o sociologia dell'amministrazione;

sociologia politica o sociologia della religione.

2) *Organizzativo, economico e del lavoro:*

politica economica;

sociologia dell'organizzazione o economia aziendale;

sociologia del lavoro o sociologia industriale;

sociologia economica o analisi delle classi e dei gruppi sociali.

3) *Territorio e ambiente:*
geografia politica ed economica;
sociologia dell'ambiente;
sociologia urbana e rurale;
sociologia delle comunità locali o economia regionale.

4) *Comunicazioni e mass-media:*
teoria e tecniche delle comunicazioni di massa;
storia del giornalismo e delle comunicazioni sociali;
sociologia della conoscenza o sociologia della cultura;
sociologia delle comunicazioni di massa.

5) *Pianificazione sociale:*
statistica sociale;
teoria e metodi della pianificazione sociale o politica sociale;
sociologia dell'educazione;
sociologia della famiglia o legislazione sociale.

6) *Socio-antropologico e dello sviluppo:*
antropologia economica;
storia delle tradizioni popolari o etnologia;
sociologia dello sviluppo o sociologia delle relazioni etniche;
teoria e politica dello sviluppo o etnografia.

Ciascun consiglio di corso di laurea delibera — nei casi in cui figurino più alternative — le discipline obbligatorie degli indirizzi, indicandole nel manifesto degli studi.

Gli insegnamenti non resi obbligatori, se attivati, entrano a far parte degli insegnamenti complementari dell'indirizzo stesso.

5. Sono insegnamenti complementari:
analisi del linguaggio politico;
criminologia;
demografia;
diritto amministrativo;
diritto costituzionale italiano e comparato;
diritto del lavoro;
diritto pubblico dell'economia;
diritto regionale e degli enti locali;
diritto sindacale;
disciplina giuridica dei mezzi di comunicazione sociale;
economia del territorio;
economia e politica dell'ambiente;
economia pubblica;
elaborazione automatica dei dati;
estetica;
filosofia del linguaggio;
filosofia della scienza;
filosofia morale;
informatica;
istituzioni di diritto privato;
lingua francese;
lingua inglese;
lingua spagnola;
lingua tedesca;
lingua russa;
linguistica generale;
logica;
modelli matematici per sociologi;
matematica per le scienze sociali;
metodologia delle scienze umane;
organizzazioni internazionali;
pedagogia;
pedagogia sociale;
psicologia dei gruppi;
psicologia del lavoro;
psicologia del linguaggio e delle comunicazioni;
psicologia dell'età evolutiva;
psicologia dell'organizzazione;
rilevazioni statistiche ufficiali;
semiologia;
sociobiologia;
sociolinguistica;
sociologia dei gruppi;
sociologia dei servizi sociali;
sociologia del mutamento;
sociologia del turismo;
sociologia dell'arte;
sociologia della devianza;
sociologia della letteratura;
sociologia della medicina;
sociologia della scienza;
sociologia delle relazioni internazionali;
statistica sanitaria;
storia americana;
storia dei movimenti sindacali;
storia dell'America latina;
storia del cinema;
storia del teatro;
storia della filosofia contemporanea;
storia della sanità;
storia della scienza;
storia delle istituzioni politiche;
storia delle religioni;
storia di una regione;
storia e istituzioni dei Paesi afro-asiatici;
storia e tecnica degli audiovisivi;
storia e tecnica dell'informazione;
storia economica;
storia economica;
storia sociale;
tecnica delle ricerche di mercato;
tecniche del linguaggio radiotelevisivo;
teoria della comunicazione;
teorie e tecniche di marketing;
teorie e tecniche pubblicitarie;
insegnamento non scelto al n. 12 dei fondamentali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

Il rettore

92A0277

qualifica funzionale, che le attribuzioni degli impiegati amministrativi di settima qualifica funzionale di cui all'art. 2, comma 2, della legge 15 ottobre 1986, n. 664, corrispondono a quelle del profilo professionale n. 1 di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1219/1984, secondo l'allegata tabella integrativa, quadro IV.

Dichiara, in via generale, che le equiparazioni tra le attribuzioni delle qualifiche del precedente ordinamento e quelle dei profili professionali di cui al richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1219/1984, stabilite dalla tabella allegata alle precedenti delibere in data rispettivamente 28 settembre 1988 e 10 maggio 1990, vanno integrate o modificate secondo la tabella integrativa allegata alla presente delibera.

Roma, 14 marzo 1991

Il presidente

I componenti

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA TABELLA DI CORRISPONDENZA ALLEGATA ALLA DELIBERA IN DATA 28 SETTEMBRE 1988 E DIRAMATA CON CIRCOLARE DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA N. 23900 DEL 14 OTTOBRE 1988 TRA LE ATTRIBUZIONI DEI PROFILI PROFESSIONALI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 1219/1984 E QUELLE DELLE QUALIFICHE DEL PRECEDENTE ORDINAMENTO.

Quadro II

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

b) RUOLI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Qualifica precedente	Profili di inquadramento	Qualifica funzion.
(Modifica a pagina 17 tra gli operai specializzati dopo aggiustatore meccanico)		
....		
Calderaio	Operatore specializzato per la lavorazione di profilati e laminati metallici 43	V
(Modifica a pagina 17 tra gli operai specializzati dopo elettricista)		
....		
Calzolaio - verificatore di calzature	Operatore tecnico specializzato per la lavorazione di materiali non metallici 62	V
(Modifica a pagina 18 tra gli operai specializzati dopo cameriere)		
....		
Conduttore di caldaia	Conduttore specializzato di motori navali 96	V
....		
Fotoincisore	Litografo speciazzato 126	V
Litografo	Litografo specializzato 126	V
(Modifica a pagina 18 tra gli operai qualificati alla fine dopo conducente auto e trattori con patente di 2° grado)		
....		
Carrozziere in ferro e legno e scoccaio	Aggiustatore meccanico 38	IV
Calderaio	Operatore per la lavorazione di profilati e laminati metallici 42	IV
Cameriere	Cameriere 91	IV
Marinaio	Nostromo 104	IV
(Modifica a pagina 19 tra gli operai comuni dopo tipografo)		
....		
Legatore di libri	Addetto alle lavorazioni 210	III

Quadro IV

AVVOCATURA DELLO STATO

Qualifica precedente	Profili di inquadramento	Qualifica funzion.
(Integrare a pagina 22)		
Personale inquadrato nella VIII qualifica funzionale con il trattamento giuridico ed economico della carriera direttiva delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 2, dell'art. 2 della legge 15 ottobre 1986, n. 664, ed individuato con il D.P.C.M. 15 settembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1990, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 330	Funzionario amministrativo 1	VIII

Quadro X

MINISTERO DELLA DIFESA

Qualifica precedente	Profili di inquadramento	Qualifica funzion
(Modificare a pagina 17)		
....		
Altre qualifiche di mestiere	Artificiere esplosivista 153	IV

N.B. Vedi avviso di errata-corrige pubblicato alla pag. 54 della presente *Gazzetta Ufficiale*.

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 11 dicembre 1991, n. 83030/8.312.21.4.

Attuazione dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Delibera della commissione paritetica per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali, emessa in data 14 marzo 1991, recante modifiche ed integrazioni alla tabella di corrispondenza fra le qualifiche del previgente ordinamento ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, approvata con delibera del 28 settembre 1988 ed integrata con quella dell'8 giugno 1989 e del 10 maggio 1990.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - Dipartimento degli AA.GG. e del personale

A tutti i Ministeri - Gabinetto - Direzione generale del personale

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

All'Istituto superiore di sanità - Servizi amministrativi e del personale

All'Istituto agronomico per l'Oltremare - Ufficio personale

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale - Servizio del personale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi - Ufficio per l'informatica e la telematica

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. - I.G.A.G.

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

All'ISTAT - Direzione generale

Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Con la delibera in data 14 marzo 1991, che si trasmette in copia, la commissione paritetica per l'inquadramento nelle nuove qualifiche di cui all'art. 10 della legge n. 312/1980, si è pronunciata su alcune richieste, pervenute dall'Avvocatura generale dello Stato, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, dal Ministero del tesoro, dal Ministero delle finanze e dal Ministero della difesa, di modifiche ed integrazioni alla tabella di corrispondenza in oggetto, approvata dalla commissione medesima in data 28 settembre 1988 e diramata da questo Dipartimento della funzione pubblica con la circolare 14 ottobre 1988, n. 23900, come integrata dalle successive delibere dell'8 giugno 1989 e del 10 maggio 1990 e diramate, rispettivamente, con le circolari dell'8 gennaio 1990, n. 43703 e del 30 giugno 1990, n. 53056.

Tali corrispondenze deliberate dalla commissione vanno a sostituirsi, se modificative, o ad aggiungersi, se integrative, a quelle contenute nelle tabelle allegate alle predette circolari.

Le amministrazioni sopra menzionate, quindi, dovranno procedere agli inquadramenti previsti dall'art. 4, ottavo comma, della legge n. 312/1980, del personale in possesso delle qualifiche contemplate dalle ultime modifiche ed integrazioni, secondo le corrispondenze deliberate al riguardo.

Le decorrenze, le modalità e gli effetti di tali inquadramenti restano quelli previsti dal citato art. 4, secondo le indicazioni formulate da questo Dipartimento nella circolare n. 23900 del 14 ottobre 1988.

Anche per tale ultima delibera si richiama l'attenzione delle amministrazioni interessate sull'opportunità di investire tempestivamente questo Dipartimento degli eventuali problemi applicativi.

Il Ministro: GASPARI

DELIBERA

LA COMMISSIONE PARITETICA PER L'INQUADRAMENTO NELLE QUALIFICHE FUNZIONALI

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, titolo I, concernente il nuovo assetto retributivo funzionale del personale civile dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, sui profili professionali del personale civile dello Stato;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica numeri 1077, 1078 e 1079 del 28 dicembre 1970;

Esaminate le richieste di integrazioni e modifiche alla delibera in data 28 settembre 1988 ed all'allegata tabella di corrispondenza, ed alla delibera del 10 maggio 1990 ed all'allegata tabella integrativa alle seguenti amministrazioni:

Avvocatura generale dello Stato, Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Ministero del tesoro, Ministero delle finanze e Ministero della difesa;

Sulla base dei verbali delle sedute in data 27 giugno 1990, 21 febbraio e 14 marzo 1991;

Dichiara relativamente al personale dell'Avvocatura generale dello Stato inquadrato con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 settembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 26 settembre 1990, registro n. 12 Presidenza, foglio n. 330, nell'ottava

Quadro XI

MINISTERO DELLE FINANZE

d) RUOLI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Qualifica precedente	Profili di inquadramento	Qualifica funzion.
(Modifica a pagina 60 dopo ispettore)		
....		
Procuratore capo (art. 4, 18° comma, legge n. 312/80)	Funzionario tributario 234	VIII

Quadro XX

MINISTERO DEL TESORO

d) RUOLO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PERIFERICA DEL TESORO

Qualifica precedente	Profili di inquadramento	Qualifica funzion.
(Modifica a pagina 104 dopo vice direttore)		
....		
Segretario capo (art. 4, 18° comma, legge n. 312/80)	Funzionario amministrativo 1	VIII

92A0297

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Ammissione dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giornale di Sicilia - Editoriale poligrafica, in Palermo, al trattamento di pensionamento anticipato.

Con decreto ministeriale 18 dicembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giornale di Sicilia - Editoriale poligrafica, con sede in Palermo, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 12 dicembre 1990 al 6 febbraio 1992.

92A0290

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 novembre 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Samit,* con sede in Borgosesia (Vercelli) e stabilimento di Borgosesia (Vercelli):

periodo: dal 22 luglio 1991 al 19 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 gennaio 1989 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 24 gennaio 1989;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. Rejna,* con sede in Milano e divisione Avigliana di Avigliana (Torino) e divisione Framtek di Settimo Torinese (Torino):

periodo: dal 6 maggio 1991 al 3 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 5 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Lagostina,* con sede in Omegna (Novara) e stabilimento di Omegna (Novara):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Società Pneumatici Pirelli,* con sede in Milano e stabilimenti di *A)*«Vettura» di Settimo Torinese (Torino), *B)* unità commerciale di Settimo Torinese (Torino), *C)* «Veicoli industriali» Settimo Torinese (Torino), di Tivoli (Roma), unità commerciale di Catania, unità commerciale di Roma e Villafranca T. (Messina):

periodo: dal 29 luglio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1985: dal 29 gennaio 1984;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Industrie grafiche di G. Zeppegno & C.,* con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dall'11 agosto 1991 al 9 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 12 febbraio 1990 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 12 febbraio 1990;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

6) *S.n.c. S.I.L.V.A.F. di F.lli Allevi & C.,* con sede in Verbania (Novara) e stabilimento di Verbania (Novara):

periodo: dal 13 maggio 1991 al 10 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 novembre 1988 - CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 17 novembre 1988;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Delta veicoli speciali,* con sede in Verbania Fondotoce (Novara) e stabilimenti di Novara, Verbania Fondotoce (Novara):

periodo: dal 22 luglio 1991 al 19 gennaio 1992 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 gennaio 1989 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989: dal 19 gennaio 1989;
pagamento diretto: si:
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Imos Italia,* con sede in Torino e stabilimento di Caselette (Torino):

periodo: dal 29 aprile 1991 al 27 ottobre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 1° novembre 1990;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Brevetti Silentium Motor*, con sede in Andezeno (Torino) e stabilimento di Andezeno (Torino):

periodo: dal 15 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 luglio 1990 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 19 luglio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Colombo*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimento di Volpiano (Torino):

periodo: dal 2 settembre 1991 al 1° marzo 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 30 agosto 1990 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 30 agosto 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Filatura di Caselle*, con sede in Caselle (Torino) e stabilimento di Caselle (Torino):

periodo: dal 21 gennaio 1991 al 21 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 gennaio 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 20 gennaio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Talco Val Chisone*, con sede in Pinerolo (Torino) e unità site nella provincia di Torino:

periodo: dal 6 maggio 1991 al 3 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 5 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.r.l. IVIS - Industria viterie italiane Sannazzaro*, con sede in Sannazzaro di Burgundi (Pavia) e stabilimento di Sannazzaro di Burgundi (Pavia):

periodo: dal 12 agosto 1991 al 10 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 febbraio 1991 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 13 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.p.a. I.M.E.S.*, con sede in Sumirago (Varese) e stabilimento di Sumirago (Varese):

periodo: dal 6 maggio 1991 al 3 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 5 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. A.V.I.R.*, con sede in Milano e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 29 marzo 1985: dal 4 giugno 1984;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Mec Sport*, con sede in Carvico (Bergamo) e stabilimento di Carvico (Bergamo):

periodo: dal 26 novembre 1990 al 26 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 ottobre 1988 - CIPI 27 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 30 novembre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Erasmo De Risi*, con sede in Napoli e stabilimento di Saviano (Napoli):

periodo: dal 1° febbraio 1991 al 17 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1987: dal 16 febbraio 1987;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Synmetic Rubber Manufacture*, con sede in Albizzate (Varese) e stabilimento di Albizzate (Varese):

periodo: dal 19 giugno 1989 al 19 dicembre 1989 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 dicembre 1986 - CIPI 21 febbraio 1989;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 20 dicembre 1986;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Pierrel Hospital* ora *Vielle farmaceutici*, con sede in Milano e sede ed uffici di Milano e stabilimento Sondalo (Sondrio):

periodo: dal 26 novembre 1990 al 26 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 maggio 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 29 maggio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.p.a. Sagdos*, con sede in Brugherio (Milano) e stabilimento di Brugherio (Milano):

periodo: dal 19 agosto 1991 al 16 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 21 febbraio 1990 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 22 maggio 1990: dal 21 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Leam*, con sede in Milano e stabilimento di Vimodrone (Milano):

periodo: dal 15 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 luglio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 18 luglio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.n.c. Confezioni ELS di Eugenio Ballabio e C.*, con sede in Paina di Giussano (Milano) e stabilimento di Paina di Giussano (Milano):

periodo: dall'8 aprile 1991 al 6 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 aprile 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 10 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Point Universal*, con sede in Cusano Milanino (Milano) e stabilimento di Cusano Milanino (Milano):

periodo: dall'8 aprile 1991 al 6 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 ottobre 1990 - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dall'11 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Alfa Wassermann - Div. chimica*, dal 1° maggio 1991 *Alfa Chemicals Italiana S.r.l.*, con sede in Bologna e stabilimenti di Bulciago (Como) e uffici di Milano e Pontecchio (Bologna):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

13) *S.p.a. Costruzioni meccaniche G. Mazzoni*, con sede in Busto Arsizio (Varese) e stabilimento di Busto Arsizio (Varese):

periodo: dal 23 settembre 1991 al 22 marzo 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 25 marzo 1991 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 26 marzo 1991;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 novembre 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Savi Florio vinicola italiana*, con sede in Marsala (Trapani) e stabilimento di Marsala (Trapani):

periodo: dal 2 settembre 1991 al 31 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: sì.

2) *S.p.a. Saldotecnica*, con sede in Siracusa e stabilimento di Siracusa:

periodo: dall'8 ottobre 1990 al 7 aprile 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 9 aprile 1990;
pagamento diretto: sì.

3) *S.p.a. IT. IN.*, con sede in Roma e stabilimenti di ex IMPA di Catania, ex SAEM di Catania, ex Tecnam di Catania:

periodo: dal 24 giugno 1991 al 24 novembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Morteo*, con sede in Genova e stabilimenti di Genova, Pozzolo Formigaro (Alessandria) e Sessa Aurunca (Caserta):

periodo: dall'8 aprile 1991 al 6 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dall'8 aprile 1991;
pagamento diretto: no.

2) *S.p.a. Ducati energia*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 15 luglio 1985: dal 1° aprile 1985;
pagamento diretto: sì.

3) *S.p.a. Gio Buton & C.*, con sede in Bologna e stabilimento di Bologna:

periodo: dal 29 aprile 1991 al 27 ottobre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 29 aprile 1991;
pagamento diretto: no.

4) *S.p.a. Editoriale Stampa Triestina*, con sede in Trieste e stabilimento di Trieste:

periodo: dal 29 aprile 1991 al 27 ottobre 1991;
causale: art. 35, comma 3, legge n. 416/81 - articoli 35 e 37, legge n. 416/81 - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 29 aprile 1991;
pagamento diretto: sì.

5) *S.p.a. Motori Slanzi Novellara (Gruppo Lombardini)*, con sede in Novellara (Reggio Emilia) e stabilimento di Novellara (Reggio Emilia):

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 6 luglio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: sì.

6) *S.p.a. Intermotor (Gruppo Lombardini)*, con sede in Rieti e stabilimento di Rieti:

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 6 luglio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991,
prima concessione: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: sì.

7) *S.p.a. Lombardini F.I.M. (Gruppo Lombardini)*, con sede in Reggio Emilia e stabilimenti di Pieve Modolena (Reggio Emilia) e Albinea (Reggio Emilia):

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 6 luglio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: sì.

8) *S.p.a. Acciaierie di Cornigliano* (ex *Cogea*), con sede in Genova-Cornigliano e stabilimento di Genova-Cornigliano:

periodo: dal 20 luglio 1991 al 27 ottobre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 20 luglio 1991;
pagamento diretto: sì.

9) *S.p.a. Marcegaglia*, con sede in Gazoldo degli Ippoliti (Mantova) e stabilimento di Forlimpopoli (Forlì):

periodo: dal 24 marzo 1991 al 22 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: no.

10) *S.r.l. Giuseppe Ricordi*, con sede in Genova, sede e uffici di Genova e Vado Ligure (Savona):

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 2 maggio 1990: dal 4 dicembre 1989;
pagamento diretto: sì.

11) *S.p.a. Ceramiche «La Faenza»*, con sede in Faenza (Ravenna) e stabilimento di Faenza (Ravenna):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - fallimento del 3 novembre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: sì:
contributo addizionale: no.

12) *S.p.a. Ceramiche «La Faenza»*, con sede in Faenza (Ravenna) e stabilimento di Faenza (Ravenna):

periodo: dal 1° agosto 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 3 novembre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: sì:
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. Vesil*, con sede in Mestre (Venezia) e stabilimento di Montereale Valcellina (Pordenone):

periodo: dal 21 gennaio 1991 al 20 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 21 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

14) *S.r.l. Vesil*, con sede in Mestre (Venezia) e stabilimento di Montereale Valcellina (Pordenone):

periodo: dal 21 luglio 1991 al 19 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 21 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. C.R.C. - Compagnia di ricerca chimica*, con sede in S. Giovanni al Natisone (Udine) e stabilimento di S. Giovanni al Natisone (Udine):

periodo: dall'11 marzo 1991 all'8 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dall'11 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Industrie Ceramiche Cisa - Cerdisa*, con sede in Modena e sede amministrativa in Fiorano Modenese (Modena) e stabilimenti in provincia di Modena.

periodo: dal 4 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Iveco Fiat*, con sede in Torino, centri commerciali regionali, Milano, Torino ed enti centrali Torino, Valle Ufita (Avellino):

periodo: dal 18 marzo 1991 al 15 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione dal 18 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Lips italiana*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 4 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Nova T*, con sede in Porrena Trocchia (Arezzo) e stabilimento di Porrena Trocchia (Arezzo):

periodo: dal 6 aprile 1990 al 6 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 aprile 1990 - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 6 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Nova T*, con sede in Porrena Torcchia (Arezzo) e stabilimento di Porrena Trocchia (Arezzo):

periodo: dal 7 ottobre 1990 al 7 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 aprile 1990 - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 6 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Fuet*, con sede in Contea Dicamano (Firenze) e stabilimento di Contea Dicamano (Firenze):

periodo: dal 10 ottobre 1990 al 7 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 ottobre 1990 - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 10 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. Siliani Angiolo*, con sede in Firenze e stabilimento di Firenze:

periodo: dal 20 maggio 1991 al 17 novembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 20 maggio 1991;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Whitehead*, con sede in Livorno e stabilimenti di La Spezia e Livorno:

periodo: dal 22 aprile 1991 al 22 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 22 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Whitehead*, con sede in Livorno e stabilimenti di La Spezia e Livorno:

periodo: dal 23 ottobre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 22 aprile 1991;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Weber*, con sede in Torino e stabilimento di Modugno (Bari):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.r.l. I.G.A.P.*, con sede in Castelnuovo Garfagnana (Lucca) e stabilimento di Castelnuovo Garfagnana (Lucca).

periodo: dal 15 luglio 1991 al 12 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 gennaio 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 17 gennaio 1989,
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. Confezioni Little*, con sede in Acquaviva di Montepulciano (Siena) e stabilimento di Acquaviva di Montepulciano (Siena):

periodo: dal 22 aprile 1991 al 20 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 27 ottobre 1988- CIPI 21 dicembre 1988;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989: dal 27 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no

3) *S.r.l. Labroterminal*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 1° giugno 1990 - CIPI 28 giugno 1990;
primo decreto ministeriale 8 luglio 1991: dal 1° giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Fin - Mass*, con sede in Massarosa (Lucca) e stabilimento di Massarosa (Lucca):

periodo: dal 24 giugno 1991 al 22 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 dicembre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 28 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.r.l. Segherie Toscane*, con sede in Livorno e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 25 marzo 1991 al 22 settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 24 marzo 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 24 marzo 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Mancart*, con sede in Poppi (Arezzo) e stabilimento di Poppi (Arezzo):

periodo: dal 20 maggio 1991 al 17 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 20 novembe 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 20 novembre 1989:
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.r.l. Manifattura arte lana*, con sede in Montemurlo (Firenze) e stabilimento di Montemurlo (Firenze):

periodo: dal 9 settembre 1990 al 6 gennaio 1991:
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dall'8 gennaio 1990:
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Sclavo*, con sede in Siena e stabilimenti di Cassina dè Pecchi e Mazzo di Rho (Milano), Monterotondo (Roma), Sociville (Siena):

periodo: dal 4 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991:
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 5 settembre 1990:
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.r.l. Se.Im.*, con sede in Priolo (Siracusa) e stabilimento di Priolo (Siracusa):

periodo: dal 28 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991:
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 29 febbraio 1988:
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Trafilerie metallurgiche*, con sede in Catania e stabilimento di Catania zona industriale Blocco Palma I:

periodo: dal 27 marzo 1989 all'11 maggio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 19 gennaio 1990: dal 28 marzo 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. ing. L.E. Manlio Moriconi*, con sede in Roma e stabilimento di Gela (Ragusa):

periodo: dal 13 luglio 1988 all'8 gennaio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 luglio 1988 - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 13 luglio 1988:
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. ing. L.E. Manlio Moriconi*, con sede in Roma e stabilimento di Gela (Ragusa):

periodo: dal 9 gennaio 1989 al 9 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 luglio 1988 - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 13 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Ultravox*, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e stabilimento di Caronno Pertusella (Varese):

periodo: dal 20 maggio 1991 al 17 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 2 maggio 1991: dal 21 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Brollo sud*, dal 1° gennaio 1991 *Ilvaform S.p.a.*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 26 marzo 1990 al 23 settembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 27 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Brollo sud*, dal 1° gennaio 1991 *Ilvaform S.p.a.*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 24 settembre 1990 al 24 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 27 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Nuova Perani*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:

periodo: dall'11 marzo 1991 all'8 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dall'11 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. A.T.B. - Acciaieria e tubificio di Brescia*, con sede in Brescia e stabilimento di Brescia:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 9 novembre 1984: dal 20 novembre 1983;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

6) *S.p.a. Ansaldo - Gruppo Ansaldo*, con sede in Genova e stabilimento di Genova:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 14 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Ansaldo industria* già *Ansaldo sistemi industriali*, con sede in Genova e stabilimenti di Genova e Monfalcone (Gorizia):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1984: dal 14 dicembre 1983;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. F.B.M. Hudson italiana*, con sede in Milano e stabilimento di Terno d'Isola (Bergamo):

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 1° marzo 1988: dal 2 febbraio 1987;
pagamento diretto: no.

9) *S.a. Solvay & C.ie società anonima*, con sede in Bruxelles - Ixelles (Belgio), cantieri di Ponteginori (Pisa), cantieri di S. Vincenzo (Livorno), direzione di Milano, sede sec. per l'Italia Rosignano Solvay (Livorno), unità di Rosignano Solvay (Livorno):

periodo: dal 1° giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991:
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1991: dal 1° giugno 1990;
pagamento diretto: no.

10) *S.p.a. Natro cellulosa*, con sede in Bergamo, limitatamente agli stabilimenti di Romano di Lombardia (Bergamo) e Santarcangelo di Romagna (Forlì):

periodo: dal 27 maggio 1991 al 24 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: no.

11) *S.p.a. F. Peroni sud (Gruppo Peroni)*, con sede in Gaeta (Latina) e stabilimento di Gaeta (Latina):

periodo: dal 24 settembre 1990 al 24 marzo 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dal 27 marzo 1989;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Ansaldo ABB componenti* dal 7 febbraio 1991 *Ansaldo componenti*, con sede in Genova e stabilimenti di Genova e Milano:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 1° maggio 1989;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Majmar*, con sede in Milano e stabilimento di Caleppio di Settala (Milano):

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Majmar*, con sede in Milano e stabilimento di Caleppio di Settala (Milano):

periodo: dal 29 luglio 1991 al 26 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

15) *Ditta filatura e tessitura meccanica Fossati Lamperti*, con sede in Monza (Milano) e stabilimento di Monza (Milano):

periodo: dal 18 marzo 1991 al 15 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 18 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l.Magentex*, con sede in Magenta (Milano) e stabilimento di Magenta (Milano):

periodo: dal 4 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: no.

17) *S.p.a. Brionvega*, con sede in Milano e stabilimenti di Milano e Agrate Brianza (Milano):

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. F.A.B. Ferdofin acciaierie bresciane*, con sede in Torino e stabilimento di San Zeno Naviglio (Brescia):

periodo: dal 1° settembre 1990 al 28 febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° settembre 1990;
pagamento diretto: no.

19) *S.p.a. F.A.B. Ferdofin acciaierie bresciane*, con sede in Torino e stabilimento di San Zeno Naviglio (Brescia):

periodo: dal 1° marzo 1991 al 31 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° settembre 1990;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.n.c. Ceramica d'arte La Favorita*, con sede in S. Giorgio a Cremano (Napoli) e stabilimento di S. Giorgio a Cremano (Napoli):

periodo: dal 1° settembre 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 1° marzo 1991;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Fiore*, con sede in Napoli e stabilimento di Ercolano (Napoli):

periodo: dal 28 luglio 1991 al 27 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Vebar*, con sede in Milano e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 16 dicembre 1990 al 15 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1991: dal 18 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Masoneilan*, con sede in Casavatore (Napoli) e stabilimento di Casavatore (Napoli):

periodo: dal 5 maggio 1991 al 3 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 7 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Velia*, con sede in Casalvelino Scalo (Salerno) e stabilimento di Casalvelino Scalo (Salerno):

periodo: dal 7 luglio 1989 al 6 gennaio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° giugno 1985;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Velia*, con sede in Casalvelino Scalo (Salerno) e stabilimento di Casalvelino Scalo (Salerno):

periodo: dal 7 gennaio 1990 al 31 maggio 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 1° giugno 1985;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Alcatel Cavi* (già *Manuli cavi S.p.a.*), con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Battipaglia (Salerno):

periodo: dal 29 aprile 1991 al 27 ottobre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1991: dal 29 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. Silteca*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 2 maggio 1989.
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Silteca*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 17 luglio 1990: dal 2 maggio 1989;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Franco Ginestous & C.*, con sede in Marigliano (Napoli) e stabilimento di Marigliano (Napoli):

periodo: dal 18 agosto 1991 al 16 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 agosto 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 23 agosto 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.p.a. Pierrel*, con sede in Napoli e stabilimento di Loranzè di Ivrea (Torino):

periodo: dal 30 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 10 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Pierrel*, con sede in Napoli e stabilimento di Loranzè di Ivrea (Torino):

periodo: dal 30 aprile 1990 al 29 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 10 novembre 1986;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. C.M.C. - Cantieri meridionali Castellammare*, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli) e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 26 novembre 1990 al 25 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 9 giugno 1989: dal 28 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Vernital*, con sede in Cercola (Napoli) e stabilimento di Cercola (Napoli):

periodo: dall'11 febbraio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dall'11 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Vernital*, con sede in Cercola (Napoli) e stabilimento di Cercola (Napoli):

periodo: dall'11 agosto 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dall'11 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Litosud*, con sede in Napoli e stabilimento di Cava dei Tirreni (Salerno):

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987: dal 5 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

17) *ditta Soviero Filomena*, con sede in Cisterna di Montemiletto (Avellino) e stabilimento di Cisterna di Montemiletto (Avellino):

periodo: dal 9 settembre 1991 all'8 marzo 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 13 marzo 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 13 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.n.c. Conceria Juliani di G. Juliani*, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987: dal 19 gennaio 1987;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Juliani*, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino):

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 24 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1° settembre 1990;
pagamento diretto: si.

20) *S.n.c. Dante Lorenzo Canepa*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di S. Giovanni a Teduccio (Napoli):

periodo: dal 3 settembre 1990 al 2 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 4 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Tecnotubi*, con sede in Torre Annunziata (Napoli) e stabilimento di Torre Annunziata (Napoli):

periodo: dal 10 dicembre 1990 al 20 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 12 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Calogero Pecoraro*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 24 agosto 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Calogero Pecoraro*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 25 agosto 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 29 agosto 1988;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Officine casertane*, con sede in Napoli e stabilimento di S. Nicola la Strada (Caserta):

periodo: dal 25 febbraio 1991 al 24 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Officine casertane*, con sede in Napoli e stabilimento di S. Nicola la Strada (Caserta):

periodo: dal 25 agosto 1991 al 31 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 novembre 1988: dal 31 agosto 1987;
pagamento diretto: si.

26) *S.r.l. Tranceria del Sole*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 28 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 febbraio 1990 - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 28 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

27) *S.r.l. Tranceria del Sole*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 27 agosto 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 febbraio 1990 - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 28 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

28) *S.c.r.l. Unicoop cons. naz. coop. agricole ortofrutticole «Terra di Lavoro»*, con sede in Caserta e stabilimento di Maiorisi di Teano:

periodo: dal 27 febbraio 1989 al 26 agosto 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 240/84, art. 3) - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

29) *S.c.r.l. Unicoop cons. naz. coop. agricole ortofrutticole «Terra di lavoro»*, con sede in Caserta e stabilimento di Maiorisi di Teano:

periodo: dal 27 agosto 1989 al 25 febbraio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 240/84, art. 3) - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 29 febbraio 1988;
pagamento diretto: si.

30) *S.a.s. Calzaturificio Valentino Giuseppe di Giuseppe Valentino & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 22 ottobre 1990 al 21 aprile 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 26 aprile 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 26 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

31) *S.n.c. I.S.A.M. - Industria arredamenti metallici*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 30 settembre 1991 al 28 marzo 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 3 ottobre 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 3 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

32) *S.r.l. Nuova Finac*, con sede in Napoli e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 13 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 17 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

33) *S.p.a. Alcatel cavi già Manuli cavi*, con sede in Battipaglia (Salerno) e stabilimento di Scafati (Salerno):

periodo: dal 4 giugno 1990 al 2 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 4 giugno 1990;
pagamento diretto: si.

34) *S.r.l. Berga Sud*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 26 novembre 1990 al 25 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 1° dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

35) *S.r.l. Berga Sud*, con sede in Salerno e stabilimento di Salerno:

periodo: dal 26 maggio 1991 al 24 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 1° dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

36) *S.a.s. Samba*, con sede in Casandrino (Napoli) e stabilimento di Casandrino (Napoli):

periodo: dal 23 settembre 1991 al 22 marzo 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 ottobre 1989 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 4 ottobre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

37) *S.r.l. Carbonpelli*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 2 settembre 1991 al 1° marzo 1992,
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 7 marzo 1990 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 7 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

38) *Ditta Serena Pietro*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 10 giugno 1987 al 6 dicembre 1987;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 10 giugno 1987 - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 10 giugno 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 21, comma quinto, lettera *b)*, della legge n. 675/77.

39) *S.p.a. Irecar International*, con sede in Avellino e stabilimento di Avellino:

periodo: dal 30 settembre 1991 al 29 marzo 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 3 ottobre 1990 - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 3 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

40) *S.a.s. Gomba Adriano di Massimo Cappelli, Mario De Rosa & C.*, con sede in Barra (Napoli) e stabilimento di Barra (Napoli):

periodo: dal 26 novembre 1990 al 25 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991
prima concessione: dal 26 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

41) *Bifulco Rosaria*, con sede in S. Gennariello di Ottaviano (Napoli) e stabilimento di Palma Campania (Napoli):

periodo: dal 3 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 3 luglio 1990;
pagamento diretto: si.

42) *S.p.a. Sigman*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 2 settembre 1991 al 30 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 luglio 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 6 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

43) *S.r.l. Arpell*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 6 febbraio 1991 al 4 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 febbraio 1991 - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 6 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

44) *S.r.l. Arpell*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 5 agosto 1991 all'11 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 febbraio 1991 - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 6 febbraio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

45) *S.r.l. Arpell*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 12 agosto 1991 al 2 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 febbraio 1991 - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 6 febbraio 1991,
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Farfisa*, con sede in Camerano (Ancona) e stabilimento di Camerano (Ancona):

periodo: dal 24 dicembre 1990 al 23 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

2) *S.p.a. Farfisa*, con sede in Camerano (Ancona) e stabilimento di Camerano (Ancona):

periodo: dal 24 giugno 1991 al 22 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 1° gennaio 1988;
pagamento diretto: si.
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

3) *S.p.a. Terni industrie chimiche*, con sede in Narni (Terni) e stabilimento di Nera Montoro (Terni):

periodo: dal 26 novembre 1990 al 26 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Terni industrie chimiche*, con sede in Narni (Terni) e stabilimento di Nera Montoro (Terni):

periodo: dal 27 maggio 1991 al 30 novembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 5 settembre 1988: dal 30 novembre 1987;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Enichem agricoltura* già *S.I.R.*, con sede in Palermo e stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 23 luglio 1990 al 20 gennaio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991.
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 25 luglio 1988;
pagamento diretto: si

6) *S.p.a. Enichem agricoltura* già *S.I.R.*, con sede in Palermo e stabilimento di Ravenna:

periodo: dal 21 gennaio 1991 al 21 luglio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 aprile 1989: dal 25 luglio 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Enichem agricoltura*, con sede in Palermo, sede direzionale di Milano, uffici vendita e filiali:

periodo: dal 14 maggio 1990 al 13 novembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 14 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Enichem agricoltura*, con sede in Palermo, sede direzionale di Milano, uffici vendita e filiali:

periodo: dal 14 novembre 1990 al 12 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 14 maggio 1990;
pagamento diretto: si.

9) *S.p.a. Comus*, con sede in Corridonia (Macerata) e stabilimento di Potenza Picena (Macerata):

periodo: dal 24 dicembre 1990 al 23 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Comus*, con sede in Corridonia (Macerata) e stabilimento di Potenza Picena (Macerata):

periodo: dal 24 giugno 1991 al 22 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 7 luglio 1988: dal 28 dicembre 1987;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. F.lli Quinto & Manfredi*, con sede in Matera e stabilimento di Matera, viale Marconi:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. F.lli Quinto & Manfredi*, con sede in Matera e stabilimento di Matera, viale Marconi:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 23 dicembre 1983: dal 18 luglio 1983;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Merloni elettrodomestici*, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimento di Carinaro (Caserta), filiali di vendita nazionali, magazzino Gricignano di Aversa (Caserta), None (Torino), Teverola (Caserta):

periodo: dal 1° novembre 1990 al 28 aprile 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: 1° novembre 1990;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Merloni elettrodomestici*, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimenti di Carinaro (Caserta), filiali di vendita nazionali, magazzino Gricignano di Aversa (Caserta), None (Torino), Teverola (Caserta):

periodo: dal 29 aprile 1991 al 27 ottobre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: 1° novembre 1990;
pagamento diretto: si.

15) *S.p.a. Nuova Scaini Sarda*, con sede in Cagliari e stabilimento di Villacidro (Cagliari):

periodo: dal 25 giugno 1990 al 24 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Nuova Scaini Sarda*, con sede in Cagliari e stabilimento di Villacidro (Cagliari):

periodo: dal 25 dicembre 1990 al 21 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 28 aprile 1990: dal 26 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Marfili*, con sede in Cagliari e stabilimento di Siniscola (Nuoro):

periodo: dal 5 novembre 1990 al 5 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 5 novembre 1990;
pagamento diretto: no.

18) *S.p.a. Firestone Italia*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari):

periodo: dal 29 ottobre 1990 al 28 aprile 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1° novembre 1989;
pagamento diretto: no.

19) *S.p.a. Firestone Italia*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari):

periodo: dal 29 aprile 1991 al 27 ottobre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 1° novembre 1989;
pagamento diretto: no.

20) *S.n.c. Laterizi Antonio Madeo e F.lli*, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) e stabilimento di Corigliano Calabro, contrada Ierpi Etro (Cosenza):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 30 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

21) *S.n.c. Laterizi Antonio Madeo e F.lli*, con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) e stabilimento di Corigliano Calabro, contrada Ierpi Etro (Cosenza):

periodo: dal 1° luglio 1989 al 30 novembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 5 novembre 1986: dal 1° gennaio 1986;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Buitoni*, con sede in Perugia e stabilimento di San Sepolcro (Arezzo):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1987: dal 29 dicembre 1986;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Rozzi edilizia industrializzata - R.E.In.* già *Pre.Tr.As.*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno, località Brecciarolo:

periodo: dal 31 ottobre 1989 al 29 aprile 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 6 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Rozzi edilizia industrializzata - R.E.In.* già *Pre.Tr.As.*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno, località Brecciarolo:

periodo: dal 30 aprile 1990 al 29 ottobre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 6 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Rozzi edilizia industrializzata - R.E.In.* già *Pre.Tr.As.*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno, località Brecciarolo:

periodo: dal 30 ottobre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 6 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. I.C.A.I. - Industria commercio autoveicoli industriali*, con sede in Bari e stabilimento di Bari:

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 30 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 14 luglio 1989: dal 5 dicembre 1988;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Icap*, con sede in S. Maria degli Angeli - Assisi (Perugia) e stabilimento di S. Maria degli Angeli - Assisi (Perugia):

periodo: dall'11 settembre 1990 al 10 marzo 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dall'11 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Icap*, con sede in S. Maria degli Angeli - Assisi (Perugia) e stabilimento di S. Maria degli Angeli - Assisi (Perugia):

periodo: dall'11 marzo 1991 al 4 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dall'11 settembre 1990;
pagamento diretto: sì.

29) *S.p.a. Icap*, con sede in S. Maria degli Angeli - Assisi (Perugia) e stabilimento di S. Maria degli Angeli - Assisi (Perugia):

periodo: dal 5 luglio 1991 al 4 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 luglio 1991 - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 5 luglio 1991;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

30) *S.p.a. Standa*, con sede in Rozzano (Milano) filiale di Catania, via Etnea:

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 1° settembre 1981: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: sì.

31) *S.p.a. Standa*, con sede in Rozzano (Milano) filiale di Catania, via Etnea:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 1° settembre 1981: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: sì.

32) *S.p.a. I.M.E.S. - Industria montaggi elettrici e strum.*, con sede in Manfredonia (Foggia) e stabilimento di Manfredonia (Foggia):

periodo: dal 30 luglio 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 30 luglio 1990;
pagamento diretto: no.

33) *S.p.a. I.M.E.S. - Industria montaggi elettrici e strum.*, con sede in Manfredonia (Foggia) e stabilimento di Manfredonia (Foggia):

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 31 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 30 luglio 1990;
pagamento diretto: no.

34) *S.p.a. Valentini International*, con sede in Montalto Uffugo (Cosenza) e stabilimento di Montalto Uffugo (Cosenza):

periodo: dal 12 maggio 1991 al 10 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 12 maggio 1990;
pagamento diretto: sì.

35) *S.r.l. Marelli automazione*, con sede in Foggia e stabilimento di Foggia:

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 3 dicembre 1990;
pagamento diretto: sì.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Maggiora industrie alimentari*, con sede in Borgo S. Michele (Latina) e stabilimento di Borgo S. Michele (Latina):

periodo: dal 4 agosto 1991 al 3 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 6 febbraio 1990 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 6 febbraio 1990;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

2) *S.c.p.a. Ancifap*, con sede in Roma e stabilimenti di Genova, La Spezia, Napoli, Roma, Taranto, Terni:

periodo: dal 26 novembre 1990 al 31 dicembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 maggio 1989: dal 1° giugno 1988;
pagamento diretto: sì.

3) *S.r.l. Filogest*, con sede in Priverno (Latina) e stabilimenti di Prato (Firenze) e Priverno (Latina):

periodo: dal 29 settembre 1989 al 25 marzo 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: sì.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13 dicembre 1990, n. 11405/5.

4) *S.r.l. Filogest*, con sede in Priverno (Latina) e stabilimenti di Prato (Firenze) e Priverno (Latina):

periodo: dal 26 marzo 1990 al 26 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: sì.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 21 dicembre 1990, n. 11426/4.

5) *S.r.l. Filogest*, con sede in Priverno (Latina) e stabilimento di Priverno (Latina):

periodo: dal 27 maggio 1990 al 23 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 1° luglio 1988: dal 1° dicembre 1987;
pagamento diretto: sì.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 11 marzo 1991, n. 11527/4.

6) *S.p.a. Cosedin*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 13 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 luglio 1988 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989: dal 22 luglio 1988;
pagamento diretto: sì;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Nuova Sima Sud*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 26 novembre 1990 al 28 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 1° giugno 1989;
pagamento diretto: sì.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. I.C.E.P.*, dal 2 ottobre 1990 *Cartaria di Isola del Liri*, con sede in Roma, dal 2 ottobre 1990 a Milano e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone):

periodo: dal 1° agosto 1990 al 27 gennaio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: sì.

2) *S.p.a. I.C.E.P.*, dal 2 ottobre 1990 *Cartaria di Isola del Liri*, con sede in Roma, dal 2 ottobre 1990 a Milano e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone):

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 30 giugno 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987: dal 1° luglio 1986;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Tirrena Sipa*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 18 febbraio 1991 al 17 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 27 febbraio 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Recordati Farma*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 17 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Aer Mec*, con sede in Napoli e stabilimento di Roma:

periodo: dal 22 novembre 1990 al 19 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 22 novembre 1990 - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 22 novembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.p.a. C.G.C. - Compagnia generale componenti*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dal 24 ottobre 1990 al 21 aprile 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 24 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

7) *S.r.l. Cre.Spo.*, con sede in Roma e stabilimento di Bassano Romano (Viterbo):

periodo: dal 28 settembre 1989 al 27 marzo 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 settembre 1989 - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 28 settembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.r.l. Cre.Spo.*, con sede in Roma e stabilimento di Bassano Romano (Viterbo):

periodo: dal 28 marzo 1990 al 27 settembre 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 settembre 1989 - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 28 settembre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Tec.Me motors*, con sede in Frosinone e stabilimento di Ferentino (Frosinone):

periodo: dal 1° settembre 1990 al 24 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° settembre 1990;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Rapisarda*, con sede in Frosinone e stabilimento di Frosinone:

periodo: dall'11 febbraio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dall'11 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Imea*, con sede in Bastia Umbra (Perugia) e stabilimento di Roma:

periodo: dall'11 febbraio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dall'11 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Imea*, con sede in S. Maria degli Angeli (Perugia) e stabilimento di Roma:

periodo: dall'11 agosto 1991 al 6 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dall'11 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Poli - Officine mecc. alta precisione*, con sede in Varallo Sesia (Vercelli), stabilimenti di Cravagliana (Vercelli) e Varallo Sesia (Vercelli):

periodo: dal 4 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Paracchi G. & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 25 agosto 1991 al 7 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Industria precompressi vibrati*, con sede in Torino e stabilimento di Chivasso (Torino):

periodo: dal 27 marzo 1991 al 22 settembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 27 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

4) *S.r.l. Latte Verbano*, con sede in Novara e stabilimento di Novara:

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 28 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Sitas*, con sede in Cerano (Novara) e stabilimento di Cerano (Novara):

periodo: dal 15 ottobre 1990 al 14 aprile 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Sitas*, con sede in Cerano (Novara) e stabilimento di Cerano (Novara):

periodo: dal 15 aprile 1991 al 13 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 15 ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

7) *S.n.c. O.M.G.*, con sede in Givoletto (Torino) e stabilimento di Givoletto (Torino):

periodo: dal 14 dicembre 1990 al 13 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 dicembre 1990 - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 14 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.n.c. O.M.G.*, con sede in Givoletto (Torino) e stabilimento di Givoletto (Torino):

periodo: dal 14 giugno 1991 al 14 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 dicembre 1979 - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 14 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.p.a. Burndy electra*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 4 febbraio 1991 al 4 agosto 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 4 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Burndy electra*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 5 agosto 1991 al 2 febbraio 1992;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 4 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

11) *S.p.a. Trw Sipea*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimenti di Nichelino, Bricherasio, None, Torino:

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 7 luglio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 7 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

12) *S.p.a. Tako*, con sede in Torino e stabilimenti di Robassomero (Torino), Torino, Venaria Reale (Torino):

periodo: dal 4 febbraio 1991 al 4 agosto 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 4 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. Fata automation* (Gruppo Fata), con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 4 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Fata european Group* (Gruppo Fata), con sede in Pianezza (Torino) e stabilimenti di Parma, Pianezza (Torino), Rivoli (Torino):

periodo: dal 4 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

15) *Ditta Fata sud* (Gruppo Fata), con sede in San Marco Evangelista (Caserta) e stabilimento di San Marco Evangelista (Caserta):

periodo: dal 4 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Agudio*, con sede in Leini (Torino) e stabilimento di Leini (Torino):

periodo: dal 4 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 dicembre 1990 - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 4 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

17) *S.p.a. Agudio*, con sede in Leini (Torino) e stabilimento di Leini (Torino):

periodo: dal 3 giugno 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 4 dicembre 1990 - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 4 dicembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

18) *S.p.a. Dea - Digital electronic automation*, con sede in Moncalieri (Torino) e stabilimenti di Grugliasco (Torino), Moncalieri Dea1 corso Torino 60 (Torino), Moncalieri Dea2 via Vittime Loggia 6 (Torino), Moncalieri Dea3 via Vittime Loggia 24/34 (Torino):

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 14 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 14 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

19) *S.r.l. Giovanni Marchisio & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Cascine Vica (Torino):

periodo: dal 23 gennaio 1991 al 21 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 23 gennaio 1991;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

20) *S.r.l. Giovanni Marchisio & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Cascine Vica (Torino):

periodo: dal 22 luglio 1991 al 19 gennaio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 23 gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Valeo*, con sede in Santena (Torino) e stabilimento di Mondovì (Cuneo):

periodo: dal 24 giugno 1991 al 22 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: 24 giugno 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Ing. C. Olivetti & C.*, con sede in Ivrea (Torino) e unità nazionali:

periodo: dal 28 maggio 1990 al 28 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. ing. G. Olivetti & C.*, con sede in Ivrea (Torino) e unità nazionali:

periodo: dal 29 novembre 1990 al 26 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. ing. G. Olivetti & C.*, con sede in Ivrea (Torino) e unità nazionali:

periodo: dal 27 maggio 1991 al 31 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988; dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Olivetti Sanyo industriale*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 31 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° novembre 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Aros* - Gruppo Olivetti, con sede in Cormano (Milano) e stabilimento di Cormano (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 31 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

6) *S.r.l. Aros Sud* - Gruppo Olivetti, con sede in Cecchina (Roma) e stabilimento di Cecchina (Roma):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 31 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Baltea* - Gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento di Leinì (Torino):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 31 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

8) *S.p.a. Baltea Disk* - Gruppo Olivetti, con sede in Arnad (Aosta) e stabilimento di Arnad (Aosta):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 31 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. di W.S. Plastic* - Gruppo Olivetti, con sede in Abbiategrasso (Milano) e stabilimento di Abbiategrasso (Milano):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 31 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

10) *S.r.l. Olivetti systems e networks* - Gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e stabilimenti di Ivrea (Torino), Loranzè (Torino), Milano, Scarmagno (Torino):

periodo: dal 28 maggio 1990 al 28 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 31 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. Olivetti systems e networks* - Gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e stabilimenti di Ivrea (Torino), Loranzè (Torino), Milano, Scarmagno (Torino):

periodo: dal 29 novembre 1990 al 26 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 31 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Olivetti systems e networks* - Gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e stabilimenti di Ivrea (Torino), Loranzè (Torino), Milano, Scarmagno (Torino):

periodo: dal 27 maggio 1991 al 31 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 31 dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

13) *S.p.a. L.A.S.P.R.E.* - Gruppo Olivetti, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 31 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

14) *S.p.a. Manifattura Valle dell'Orco* - Gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e stabilimenti di Sparone e Valperga (Torino):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 31 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

15) *S.r.l. Olivetti Office* - Gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e stabilimenti di Crema (Milano) e Ivrea (Torino):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 31 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 18 gennaio 1991: dal 1° dicembre 1989;
pagamento diretto: si.

16) *S.p.a. Alitec* - Gruppo Olivetti, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 31 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

17) *S.p.a. Nord elettronica* - Gruppo Olivetti, con sede in Altare (Savona) e stabilimenti di Altare (Savona):

periodo: dal 18 febbraio 1991 al 31 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 18 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

18) *S.p.a. Osai A-B* - Gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento di Ivrea (Torino):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 31 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

19) *S.p.a. Sada connettori* - Gruppo Olivetti, con sede in Travacò Siccomario (Pavia) e stabilimento di Travacò Siccomario (Pavia):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 31 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

20) *S.p.a. Sintax sistemi software* - Gruppo Olivetti, con sede in Bari e stabilimenti di Bari, Milano, Napoli, Palermo, Pisa, Roma, Siena, Torino e Venezia:

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 31 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

21) *S.p.a. Tecnost* - Mael - Gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento di Ivrea (Torino):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 31 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

22) *S.p.a. Tecsinter* - Gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento di Ivrea (Torino):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 31 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

23) *S.p.a. Teksud* - Gruppo Olivetti, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 31 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

24) *S.p.a. Teknecomp*, con sede in Ivrea (Torino) e stabilimento di Cavaglià (Torino):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 31 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1991;
pagamento diretto: si.

25) *S.p.a. Diaspronsud* - Gruppo Olivetti, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 31 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

26) *S.p.a. Modinform* - Gruppo Olivetti, con sede in Marcianise (Caserta) e stabilimento di Marcianise (Caserta):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 31 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

27) *S.p.a. Olivetti telecomunicazioni*, con sede in Pozzuoli (Napoli) e stabilimento di Pozzuoli (Napoli)

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 31 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

28) *S.p.a. Olivetti prodotti industriali*, con sede in Marcianise (Caserta) e solo per l'unità di Ivrea (Torino):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 30 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1988: dal 1° giugno 1987;
pagamento diretto: si.

29) *S.p.a. Syntax processiong* - Gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e stabilimenti di Ivrea (Torino) e Scarmagno (Torino):

periodo: dal 1° gennaio 1991 al 31 maggio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 1° ottobre 1989;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle società sotto specificate, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna società indicati:

1) *S.p.a. Emanuela*, con sede in Villadose (Rovigo) e stabilimento di Villadose (Rovigo):

periodo: dal 15 aprile 1991 al 13 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 16 ottobre 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no - concordato preventivo.

2) *S.r.l. Campagnolo*, con sede in Vicenza e stabilimento di Vicenza:

periodo: dal 10 giugno 1991 all'8 dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 8 ottobre 1991;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990: dall'11 dicembre 1989;
pagamento diretto: no.

3) *S.p.a. Edda confezioni*, con sede in Cornedo Vicentino (Vicenza) e stabilimento di Cornedo Vicentino (Vicenza):

periodo: dal 12 febbraio 1990 all'11 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 12 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Edda confezioni*, con sede in Cornedo Vicentino (Vicenza) e stabilimento di Cornedo Vicentino (Vicenza):

periodo: dal 12 agosto 1990 al 10 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 12 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. G. Stefani*, con sede in Thiene (Vicenza) e stabilimento di Thiene (Vicenza):

periodo: dal 1° luglio 1991 al 29 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 2 agosto 1991;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991: dal 2 gennaio 1991;
pagamento diretto: no.

6) *S.p.a. E.P.C. European polyethylene corp.*, con sede in Milano e stabilimento di Porto Marghera (Venezia):

periodo: dall'11 febbraio 1991 al 10 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dall'11 febbraio 1991;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 novembre 1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamen e alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mensa:

1) *S.p.a. Italmense unità mensa presso Avis*, con sede in Milano e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 1° gennaio 1989 al 25 giugno 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Italmense unità mensa* presso *Avis*, con sede in Milano e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Italmense unità mensa* presso *Avis*, con sede in Milano e stabilimento di Castellammare di Stabia (Napoli):

periodo: dal 25 dicembre 1989 al 31 dicembre 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione:: dal 1° gennaio 1989;
pagamento diretto: si.

4) *S.n.c. Lange mense* presso *Tecnamotor*, con sede in Rivarolo Canavese (Torino) e stabilimento di Torino:

periodo: dal 28 maggio 1990 al 24 novembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 28 maggio 1990;
pagamento diretto: no.

5) *S.p.a. Agape unità mensa* presso *Fincantieri cantieri navali italiani*, con sede in Milano e stabilimento di Riva Trigoso (Genova):

periodo: dal 1° aprile 1990 al 30 settembre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991,
prima concessione: dal 1° aprile 1990;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Agape unità mensa* presso *Fincantieri cantieri navali italiani*, con sede in Milano e stabilimento di Sestri Ponente (Genova):

periodo: dal 26 febbraio 1990 al 26 agosto 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 26 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Onama* presso *Wabco Westinghouse compagnia freni*, con sede in Milano e stabilimento di Piossasco (Torino:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 28 febbraio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 5 novembre 1991;
prima concessione: dal 1° novembre 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

92A0176

MINISTERO DEL TESORO

N. 10

Corso dei cambi del 16 gennaio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1220,100	1220,100	1220 —	1220,100	1220,100	1220,100	1221,530	1220,100	1220,100	1219,750
E.C.U.	1535,900	1535,900	1536 —	1535,900	1535,900	1535,900	1535,850	1535,900	1535,900	1536 —
Marco tedesco	753,890	753,890	754 —	753,890	753,890	753,890	753,890	753,890	753,890	753,780
Franco francese	221,030	221,030	221,250	221,030	221,030	221,030	221 —	221,030	221,030	221,010
Lira sterlina	2146,250	2146,250	2149 —	2146,250	2146,250	2146,250	2146,300	2146,250	2146,250	2146 —
Fiorino olandese	669,520	669,520	669,700	669,520	669,520	669,520	669,540	669,520	669,520	669,590
Franco belga	36,609	36,609	36,620	36,609	36,609	36,609	36,614	36,609	36,609	36,610
Peseta spagnola	11,873	11,873	11,910	11,873	11,873	11,873	11,874	11,873	11,873	11,870
Corona danese	194,380	194,380	194,250	194,380	194,380	194,380	194,400	194,380	194,380	194,480
Lira irlandese	2008 —	2008 —	2005 —	2008 —	2008 —	2008 —	2008,400	2008 —	2008 —	—
Dracma greca	6,531	6,531	6,530	6,531	6,531	6,531	6,534	6,531	6,531	—
Escudo portoghese	8,699	8,699	8,710	8,699	8,699	8,699	8,700	8,699	8,699	8,710
Dollaro canadese	1054,850	1054,850	1058 —	1054,850	1054,850	1054,850	1055,250	1054,850	1054,850	1058 —
Yen giapponese	9,511	9,511	9,511	9,511	9,511	9,511	9,510	9,511	9,511	9,500
Franco svizzero	849,070	849,070	848,500	849,070	849,070	849,070	848,590	849,070	849,070	848,680
Scellino austriaco	107,120	107,120	107,100	107,120	107,120	107,120	107,120	107,120	107,120	107,110
Corona norvegese	191,730	191,730	191,500	191,730	191,730	191,730	191,740	191,730	191,730	191,710
Corona svedese	206,940	206,940	207 —	206,940	206,940	206,940	206,870	206,940	206,940	207,080
Marco finlandese	276,600	276,600	277 —	276,600	276,600	276,600	276,650	276,600	276,600	—
Dollaro australiano	905,100	905,100	908 —	905,100	905,100	905,100	904,800	905,100	905,100	907,100

Media dei titoli del 16 gennaio 1992

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	59,525
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,450
» » » 21- 4-1987/94	88,325
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,375
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,325
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,325
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,325
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,325
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,325
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,350
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,375
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,425
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,400
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,500
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,475
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,600
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,600
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,400
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,675
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,675
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,775
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,650
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,425
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,580
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	99,975
» » » Ind. 1- 2-1985/92	99,925
» » » » 18- 4-1986/92	100,125
» » » » 19- 5-1986/92	100,375
» » » » 20- 7-1987/92	100,100
» » » » 19- 8-1987/92	100,325
» » » » 1-11-1987/92	100,400
» » » » 1-12-1987/92	100,525
» » » » 1- 1-1988/93	100,200

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,150
» » » »	1- 3-1988/93	100,175
» » » »	1- 4-1988/93	100,350
» » » »	1- 5-1988/93	100,550
» » » »	1- 6-1988/93	100,900
» » » »	18- 6-1986/93	100,950
» » » »	1- 7-1988/93	101,025
» » » »	17- 7-1986/93	99,800
» » » »	1- 8-1988/93	100,650
» » » »	19- 8-1986/93	99,650
» » » »	1- 9-1988/93	100,475
» » » »	18- 9-1986/93	99,725
» » » »	1-10-1988/93	100,650
» » » »	20-10-1986/93	100 —
» » » »	1-11-1988/93	100,850
» » » »	18-11-1987/93	100,050
» » » »	19-12-1986/93	100,800
» » » »	1- 1-1989/94	100,525
» » » »	1- 2-1989/94	100,425
» » » »	1- 3-1989/94	100,350
» » » »	15- 3-1989/94	100,325
» » » »	1- 4-1989/94	100,375
» » » »	1- 9-1989/94	100,075
» » » »	1-10-1987/94	100 —
» » » »	1-11-1989/94	100,075
» » » »	1- 1-1990/95	100,125
» » » »	1- 2-1985/95	100,825
» » » »	1- 3-1985/95	99,500
» » » »	1- 3-1990/95	99,800
» » » »	1- 4-1985/95	99,375
» » » »	1- 5-1985/95	99,350
» » » »	1- 5-1990/95	99,825
» » » »	1- 6-1985/95	99 —
» » » »	1- 7-1985/95	99,450
» » » »	1- 7-1990/95	99,900
» » » »	1- 8-1985/95	99,150
» » » »	1- 9-1985/95	99,375
» » » »	1- 9-1990/95	99,825
» » » »	1-10-1985/95	99,575
» » » »	1-10-1990/95	99,750
» » » »	1-11-1985/95	99,775
» » » »	1-11-1990/95	99,850
» » » »	1-12-1985/95	100,075
» » » »	1-12-1990/95	99,875
» » » »	1- 1-1986/96	100,175
» » » »	1- 1-1986/96 II	102,600
» » » »	1- 1-1991/96	99,900
» » » »	1- 2-1986/96	100,175
» » » »	1- 2-1991/96	99,900
» » » »	1- 3-1986/96	100,075
» » » »	1- 4-1986/96	99,970
» » » »	1- 5-1986/96	99,800
» » » »	1- 6-1986/96	99,550
» » » »	1- 7-1986/96	99,550
» » » »	1- 8-1986/96	99,125
» » » »	1- 9-1986/96	99,325
» » » »	1-10-1986/96	98,850
» » » »	1-11-1986/96	99,225
» » » »	1-12-1986/96	99,625
» » » »	1- 1-1987/97	99,675
» » » »	1- 2-1987/97	99,500
» » » »	18- 2-1987/97	99,400
» » » »	1- 3-1987/97	99,425
» » » »	1- 4-1987/97	99,100
» » » »	1- 5-1987/97	99,125
» » » »	1- 6-1987/97	99,150
» » » »	1- 7-1987/97	98,575
» » » »	1- 8-1987/97	98,800
» » » »	1- 9-1987/97	99 —
» » » »	1- 3-1991/98	99,025
» » » »	1- 4-1991/98	98,975
» » » »	1- 5-1991/98	98,950
» » » »	1- 6-1991/98	99,950

Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 2-1992	99,750
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,800
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,575
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,800
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,600
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,525
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,850
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,875
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,725
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,850
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,800
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,950
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,725
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,800
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,750
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,450
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,100
» » »	12,50%	1-10-1992	100,125
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,450
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,550
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,200
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,150
» » »	12,50%	1-10-1993	100,125
» » »	12,50%	1-11-1993	100,100
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,275
» » »	12,50%	17-11-1993	100,225
» » »	12,50%	1-12-1993	100,175
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,300
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,175
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,225
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,300
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,500
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,350
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,925
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,400
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,425
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,375
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,475
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,400
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,525
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	100,900
» » »	12,50%	1- 6-1991/2001	98,500

Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,175
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	99,125
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,625
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,775
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,850
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,875
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,700
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,700
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,550
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,350
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,525
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,725
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,625
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,350
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,050
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,950
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,325
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,400
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,625
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,750
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	104,200
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,350
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	106,300
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,275
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,950
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M16012

N. 11

Corso dei cambi del 17 gennaio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1224,800	1224,800	1224,800	1224,800	1224,800	1224,800	1224,980	1224,800	1224,800	1224,800
E.C.U.	1535,700	1535,700	1536 —	1535,700	1535,700	1535,700	1535,450	1535,700	1535,700	1535,700
Marco tedesco	753,300	753,300	753,550	753,300	753,300	753,300	753,300	753,300	753,300	753,300
Franco francese	220,900	220,900	221,150	220,900	220,900	220,900	220,880	220,900	220,900	220,900
Lira sterlina	2151,500	2151,500	2151 —	2151,500	2151,500	2151,500	2151,100	2151,500	2151,500	2151,500
Fiorino olandese	668,940	668,940	669 —	668,940	668,940	668,940	668,940	668,940	668,940	668,940
Franco belga	36,585	36,585	36,580	36,585	36,585	36,585	36,584	36,585	36,585	36,585
Peseta spagnola	11,894	11,894	11,930	11,894	11,894	11,894	11,894	11,894	11,894	11,894
Corona danese	194,220	194,220	194,250	194,220	194,220	194,220	194,260	194,220	194,220	194,220
Lira irlandese	2007,400	2007,400	2008 —	2007,400	2007,400	2007,400	2007 —	2007,400	2007,400	—
Dracma greca	6,537	6,537	6,530	6,537	6,537	6,537	6,520	6,537	6,537	—
Escudo portoghese	8,714	8,714	8,710	8,714	8,714	8,714	8,720	8,714	8,714	8,714
Dollaro canadese	1062 —	1062 —	1062 —	1062 —	1062 —	1062 —	1062 —	1062 —	1062 —	1062 —
Yen giapponese	9,555	9,555	9,550	9,555	9,555	9,555	9,555	9,555	9,555	9,555
Franco svizzero	850,790	850,790	851,500	850,790	850,790	850,790	850,600	850,790	850,790	850,790
Scellino austriaco	107,060	107,060	107,100	107,060	107,060	107,060	107,075	107,060	107,060	107,060
Corona norvegese	191,650	191,650	191,500	191,650	191,650	191,650	191,950	191,650	191,650	191,650
Corona svedese	206,990	206,990	207 —	206,990	206,990	206,990	206,850	206,990	206,990	206,990
Marco finlandese	276,600	276,600	276,500	276,600	276,600	276,600	277 —	276,600	276,600	—
Dollaro australiano	910,300	910,300	910 —	910,300	910,300	910,300	911 —	910,300	910,300	910,300

Media dei titoli del 17 gennaio 1992

Rendita 5% 1935	59,525
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	100,350
» 12% (Beni Esteri 1980)	102,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	99,350
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,450
» » » 21- 4-1987/94	88,350
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,350
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,300
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,325
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,325
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,325
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,350
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,375
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,400
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,425
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,400
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,500
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,450
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,575
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,650
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,350
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,675
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,725
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99,775
Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92	99,650
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	99,475
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	99,250
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	98,580
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,275
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	99,450
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	99,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,850
» » » TR 2,5% 1983/93	99,975
» » » Ind. 1- 2-1985/92	99,925
» » » » 18- 4-1986/92	100,225
» » » » 19- 5-1986/92	100,300
» » » » 20- 7-1987/92	100,100
» » » » 19- 8-1987/92	100,425
» » » » 1-11-1987/92	100,350
» » » » 1-12-1987/92	100,625
» » » » 1- 1-1988/93	100,175

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	100,200
» » » »	1- 3-1988/93	100,175
» » » »	1- 4-1988/93	100,250
» » » »	1- 5-1988/93	100,425
» » » »	1- 6-1988/93	100,675
» » » »	18- 6-1986/93	100,025
» » » »	1- 7-1988/93	100,925
» » » »	17- 7-1986/93	99,700
» » » »	1- 8-1988/93	100,675
» » » »	19- 8-1986/93	99,650
» » » »	1- 9-1988/93	100,400
» » » »	18- 9-1986/93	99,750
» » » »	1-10-1988/93	100,475
» » » »	20-10-1986/93	100,025
» » » »	1-11-1988/93	100,850
» » » »	18-11-1987/93	100,075
» » » »	19-12-1986/93	100,775
» » » »	1- 1-1989/94	100,500
» » » »	1- 2-1989/94	100,450
» » » »	1- 3-1989/94	100,375
» » » »	15- 3-1989/94	100,425
» » » »	1- 4-1989/94	100,475
» » » »	1- 9-1989/94	100,125
» » » »	1-10-1987/94	99,925
» » » »	1-11-1989/94	100,125
» » » »	1- 1-1990/95	100,125
» » » »	1- 2-1985/95	100,775
» » » »	1- 3-1985/95	99,525
» » » »	1- 3-1990/95	99,850
» » » »	1- 4-1985/95	99,375
» » » »	1- 5-1985/95	99,375
» » » »	1- 5-1990/95	99,875
» » » »	1- 6-1985/95	99,025
» » » »	1- 7-1985/95	99,525
» » » »	1- 7-1990/95	99,875
» » » »	1- 8-1985/95	99,150
» » » »	1- 9-1985/95	99,350
» » » »	1- 9-1990/95	99,775
» » » »	1-10-1985/95	99,600
» » » »	1-10-1990/95	99,775
» » » »	1-11-1985/95	99,750
» » » »	1-11-1990/95	99,800
» » » »	1-12-1985/95	100,075
» » » »	1-12-1990/95	99,900
» » » »	1- 1-1986/96	101,075
» » » »	1- 1-1986/96 II	101,125
» » » »	1- 1-1991/96	99,900
» » » »	1- 2-1986/96	100,225
» » » »	1- 2-1991/96	99,900
» » » »	1- 3-1986/96	100,075
» » » »	1- 4-1986/96	99,975
» » » »	1- 5-1986/96	99,800
» » » »	1- 6-1986/96	99,525
» » » »	1- 7-1986/96	99,550
» » » »	1- 8-1986/96	99,125
» » » »	1- 9-1986/96	99,250
» » » »	1-10-1986/96	98,925
» » » »	1-11-1986/96	99,250
» » » »	1-12-1986/96	99,550
» » » »	1- 1-1987/97	99,675
» » » »	1- 2-1987/97	99,550
» » » »	18- 2-1987/97	99,425
» » » »	1- 3-1987/97	99,450
» » » »	1- 4-1987/97	99,150
» » » »	1- 5-1987/97	99,175
» » » »	1- 6-1987/97	99,150
» » » »	1- 7-1987/97	98,700
» » » »	1- 8-1987/97	98,825
» » » »	1- 9-1987/97	99 —
» » » »	1- 3-1991/98	99,050
» » » »	1- 4-1991/98	98,975
» » » »	1- 5-1991/98	98,975
» » » »	1- 6-1991/98	99,875

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 2-1992	98,750
» » »	11,00%	1- 2-1992	99,800
» » »	9,15%	1- 3-1992	99,600
» » »	12,50%	17- 3-1992	99,800
» » »	9,15%	1- 4-1992	99,550
» » »	11,00%	1- 4-1992	99,500
» » »	12,50%	1- 4-1992	99,875
» » »	12,50%	1- 4-1990/92	99,825
» » »	12,50%	18- 4-1992	99,775
» » »	9,15%	1- 5-1992	99,525
» » »	11,00%	1- 5-1992	99,725
» » »	12,50%	1- 5-1992	99,925
» » »	12,50%	17- 5-1992	99,825
» » »	9,15%	1- 6-1992	99,700
» » »	10,50%	1- 7-1992	99,750
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,775
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,475
» » »	12,50%	1- 9-1992	100,125
» » »	12,50%	1-10-1992	100,175
» » »	12,50%	1- 2-1993	100,475
» » »	12,50%	1- 7-1993	100,575
» » »	12,50%	1- 8-1993	100,225
» » »	12,50%	1- 9-1993	100,150
» » »	12,50%	1-10-1993	100,200
» » »	12,50%	1-11-1993	100,100
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100,325
» » »	12,50%	17-11-1993	100,275
» » »	12,50%	1-12-1993	100,150
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,300
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100,275
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,250
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	100,175
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,200
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,425
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,275
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	98,875
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,400
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,425
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,375
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,525
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,400
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,525
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	100,900
» » »	12,50%	1- 6-1991/2001	98,475

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	21- 3-1988/92	8,50%	99,175
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	99,175
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	99,275
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	100,775
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,700
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,875
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,700
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,750
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,550
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,350
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	99,525
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,725
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,625
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	98,150
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	94,950
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,975
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,150
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,400
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	101,625
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	100,625
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	104,200
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	104,350
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	103,250
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	100,300
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	103,950
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	105,550

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA SIORACI

92M17012

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Vignola

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Vignola, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda società denominata «Banca CRV Cassa di risparmio di Vignola S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Banca CRV Cassa di risparmio di Vignola S.p.a.» con un capitale sociale di lire 46.800 milioini, a cui faranno capo le attività e le passività di cui l'Ente conferente risulta titolare ad eccezione dell'importo di L. 1.052.342.540 corripondente al «Fondo di riserva di pertinenza del fondo istituzionale;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Vignola»; e sarà titolare del pacchetto azionario di maggioranza della società bancaria conferitaria;

l'adozione dello statuto della «Banca CRV Cassa di risparmio di Vignola S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria.

La Cassa di risparmio di Vignola, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Banca CRV Cassa di risparmio di Vignola S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovra cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

La Fondazione Cassa di risparmio di Vignola e la Banca CRV Cassa di risparmio di Vignola S.p.a. adotteranno gli statuti approvati con il decreto in parola.

92A0258

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, delle attività e passività della propria azienda bancaria, eccettuate, in via transitoria, le partecipazioni di controllo detenute in società del parabancario, di servizi e strumentali, in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona S.p.a.» con un capitale sociale di lire 1.500 miliardi;

l'adozione del relativo statuto da parte della «Cassa di risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona», sulla base del quale la Fondazione deterrà, in via transitoria, oltre alle partecipazioni di controllo non oggetto di conferimento, una partecipazione nella nuova società bancaria pari al 100% del capitale con diritto di voto;

la costituzione, con l'adozione del relativo statuto, di una holding denominata «Finaver S.p.a.», alla quale la Fondazione conferirà i pacchetti azionari di controllo della «Cassa di risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona S.p.a.» e delle società del parabancario, di servizi e strumentali e che rivestirà - ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, lettera *c)*, della legge n. 218/90 e degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 356/90 - il ruolo di capogruppo.

La Cassa di risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A0259

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Saluzzo

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Saluzzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pigaoratizio, in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Saluzzo S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Saluzzo S.p.a.» con un capitale sociale di lire 64.000 milioni, a cui faranno capo le attività e le passività di cui l'ente conferente risulta titolare, ad esclusione dell'ammontare del «fondo di pertinenza del Fondo istituzionale»;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Saluzzo», e sarà titolare del pacchetto azionario di maggioranza della società bancaria conferitaria;

l'adozione dello statuto della «Cassa di risparmio di Saluzzo S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria.

La Cassa di risparmio di Saluzzo, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Saluzzo S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

La Fondazione Cassa di risparmio di Saluzzo e la Cassa di risparmio di Saluzzo S.p.a. adotteranno gli statuti approvati con il decreto in parola.

92A0260

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Tortona

Con decreto ministeriale 20 dicembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Tortona ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società denominata «Banca Cassa di risparmio di Tortona S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Banca Cassa di risparmio di Tortona S.p.a.» con un capitale sociale di lire 75.000 milioni, a cui faranno capo le attività e le passività di cui l'ente conferente risulta titolare, ad esclusione delle partecipazioni non funzionali e di minoranza, di un «fondo cassa» di L. 746.479.861 (derivante in gran parte dall'ammontare dei fondi di beneficienza) e di un fabbricato sito in Cesenatico;

l'adozione dello statuto della «Banca Cassa di risparmio di Tortona S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Tortona» e sarà titolare del pacchetto azionario di maggioranza della società bancaria conferitaria.

La Cassa di risparmio di Tortona contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Banca Cassa di risparmio di Tortona S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A0261

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Fermo

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Fermo ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Fermo S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Fermo S.p.a.» con un capitale sociale di lire 75.975 milioni, a cui faranno capo le attività e le passività di cui l'ente conferente risulta titolare, ad esclusione della liquidità pari a lire 1.200 milioni corrispondente alla riserva del Fondo istituzionale nonché dei beni dell'«Eredità Nunzi» costituiti da beni immobili, iscritti in bilancio al valore simbolico di L. 1, e da titoli quotati a reddito fisso per un ammontare di lire 621,5 milioni;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Fermo» e sarà titolare del pacchetto azionario di maggioranza della società bancaria conferitaria;

l'adozione dello statuto della «Cassa di risparmio di Fermo S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria.

La Cassa di risparmio di Fermo contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Fermo S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A0262

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio della provincia di Viterbo

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio della provincia di Viterbo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio della provincia di Viterbo S.p.a.» («Carivit S.p.a.»);

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio della provincia di Viterbo S.p.a.» con un capitale sociale di lire 50 miliardi, a cui farà capo il complesso dei beni e dei diritti di qualsiasi natura di cui l'ente conferente risulta titolare, ad esclusione della riserva di pertinenza del Fondo istituzionale di lire 10,7 miliardi che verrà investita in titoli pubblici;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Ente Cassa di risparmio della provincia di Viterbo» e sarà titolare del pacchetto azionario di maggioranza della società bancaria conferitaria;

l'adozione dello statuto della «Cassa di risparmio della provincia di Viterbo S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria.

la costituzione, in una fase successiva, di una holding S.p.a., controllata dall'ente conferente e alla quale conferire le azioni della Carivit S.p.a.

La Cassa di risparmio della provincia di Viterbo contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio della provincia di Viterbo S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

L'ente Cassa di risparmio della provincia di Viterbo e la Cassa di risparmio della provincia di Viterbo S.p.a. adotteranno gli statuti approvati con il decreto di parola.

92A0263

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dal Banco di Sicilia

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dal Banco di Sicilia ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria e delle annesse sezioni di credito agrario e peschereccio, credito fondiario, credito minerario, credito industriale e credito alle opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, in una costituenda società denominata «Banco di Sicilia S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Banco di Sicilia S.p.a.» con un capitale sociale di lire 475 miliardi, a cui faranno capo le attività e le passività di cui l'ente conferente con le annesse sezioni di credito speciale risulta titolare (ad esclusione di titoli di Stato per un valore di bilancio di lire 10.001,7 milioni, la partecipazione nella «Enciclopedia Treccani S.p.a.» e le opere d'arte e gli oggetti di valore inventariati presso il Banco di Sicilia) e che rivestirà - ai sensi dell'art. 5, lettera *c)*, della legge n. 218/90 e degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 356/90 - il ruolo di capogruppo;

l'adozione dello statuto del Banco di Sicilia S.p.a., abilitato all'esercizio dell'attività bancaria e dell'attività a medio e lungo termine nei settori del credito agrario e peschereccio, del credito fondiario, del credito minerario, del credito industriale e del credito alle opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, già esercitati dalle rispettive sezioni del Banco di Sicilia, per un periodo massimo di cinque anni: ciò in deroga, così come previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 356/90, alla distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che raccolgono risparmio a medio e lungo termine;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Banco di Sicilia - Istituto di diritto pubblico» e sarà titolare del pacchetto azionario di maggioranza della società bancaria conferitaria.

Il Banco di Sicilia, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento, fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A0280

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Città di Castello

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Città di Castello ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Città di Castello S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Città di Castello S.p.a.» con un capitale sociale di lire 25 miliardi, a cui farà capo il complesso dei beni e dei diritti di qualsiasi natura di cui l'ente conferente risulta titolare, ad esclusione del fondo di riserva del Fondo istituzionale;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Città di Castello» e sarà titolare del pacchetto azionario di maggioranza della società bancaria conferitaria;

l'adozione dello statuto della «Cassa di risparmio di Città di Castello S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'aumento di capitale della «Cassa di Risparmio di Città di Castello S.p.a.» di lire 7.500 milioni (più lire 15 miliardi di sovrapprezzo), che verrà sottoscritto in parte dalla Fondazione Cassa di risparmio di Città di Castello ed in parte dalla Banca Cassa di risparmio di Torino, con rinuncia, da parte della Fondazione, all'esercizio dei diritti di opzione relativi ad una quota delle azioni intestate alla Fondazione. Al termine di tale operazione, che viene autorizzata ai sensi dell'art. 19, comma 3, del decreto legislativo n. 356/90 per il mancato esercizio dei cennati diritti di opzione, la «Fondazione Cassa di risparmio di Città di Castello» deterrà all'incirca il 60% del capitale della società bancaria conferitaria mentre il restante 40% circa sarà detenuto dalla Banca Cassa di risparmio di Torino.

Il Cassa di risparmio di Città di Castello, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Città di Castello S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A0281

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Cento

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Cento ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Cento S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Cento S.p.a.» con un capitale sociale di lire 50 miliardi;

l'adozione del relativo statuto da parte della «Cassa di risparmio di Cento S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Cento» e sarà titolare dell'intero pacchetto azionario della società bancaria conferitaria;

il conferimento da parte della «Fondazione» di una quota del pacchetto azionario detenuto nella Cassa di risparmio di Cento S.p.a. in una costituenda holding creditizia denominata «Gruppo bancario casse emiliano romagnole S.p.a.», indicata con la sigla «CAER S.p.a.».

La Fondazione Cassa di risparmio di Cento, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Cento S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A0282

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Carpi

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dal Cassa di risparmio di Carpi ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda società denominata «Cassa risparmio Carpi S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa risparmio Carpi S.p.a.» con un capitale sociale di lire 100 miliardi suddiviso in n. 10 milioni di azioni del valore nominale di L. 10.000 cadauna, cui faranno capo le attività e le passività di cui l'ente conferente risulta titolare;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa risparmio Carpi» e che deterrà l'intero pacchetto azionario della società bancaria conferitaria;

l'adozione dello statuto della «Cassa risparmio Carpi S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

il conferimento da parte della «Fondazione» di una quota del pacchetto azionario detenuto nella Cassa risparmio Carpi S.p.a. in una costituenda holding creditizia, denominata «Gruppo bancario casse emiliano romagnole S.p.a.», indicata con la sigla «CAER S.p.a.».

La Cassa di risparmio di Carpi, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa risparmio Carpi S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A0283

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Banca del Monte e Cassa di risparmio Faenza

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Banca del Monte e Cassa di risparmio di Faenza ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società denominata «Banca del Monte e Cassa di risparmio Faenza S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Banca del Monte e Cassa di risparmio Faenza S.p.a.» con un capitale sociale di lire 25 miliardi, suddiviso in n. 2,5 milioni di azioni del valore nominale di L. 10.000 cadauna, cui faranno capo le attività e le passività di cui l'ente conferente risulta titolare;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Banca del Monte e Cassa di risparmio Faenza» e che deterrà l'intero pacchetto azionario della società bancaria conferitaria;

l'adozione dello statuto della «Banca del Monte e Cassa di risparmio Faenza S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'aumento di capitale della «Banca del Monte e Cassa di risparmio Faenza S.p.a.» di lire 11.400 milioni, di cui lire 6.645 milioni di valore nominale e lire 4.755 milioni di sovrapprezzo - che verrà sottoscritto interamente dalla C.R. in Bologna S.p.a., la quale ad operazione realizzata deterrà una partecipazione del 21% nel capitale della S.p.a. faentina;

il conferimento da parte della «Fondazione» di una quota del pacchetto azionario detenuto nella Banca del Monte e Cassa di risparmio Faenza S.p.a. in una costituenda holding creditizia, denominata «Gruppo bancario casse emiliano romagnole S.p.a.», indicata con la sigla «CAER S.p.a.».

La Banca del Monte e Cassa di risparmio Faenza, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Banca del Monte e Cassa di risparmio Faenza S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A0284

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e degli articoli 3, commi 1, 3, 5 e 13, comma 4, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano S.p.a.»;

la costituzione, con l'adozione del relativo statuto, della società per azioni «Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria, con un capitale sociale iniziale di lire 161.722 milioni diviso in n. 13.818.200 azioni ordinarie del valore nominale di L. 10.000 e in n. 2.354.000 azioni di risparmio dello stesso valore nominale, a cui fanno capo le attività e passività di cui risulta titolare l'ente conferente, ad esclusione di un immobile e di liquidità per lire 25.800 milioni;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano» e deterrà la maggioranza delle azioni con diritto di voto nella società bancaria conferitaria;

l'aumento di capitale sociale della Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano S.p.a. da lire 161.722 milioni a lire 185.744,9 milioni, mediante emissione di n. 2.402 290 azioni ordinarie del valore nominale di L. 10.000 cadauna, con un sovrapprezzo di L. 12.000 per azione, aventi godimento 1° gennaio 1992 da offrire in opzione ai soci in ragione, rispettivamente, di 14 e 15 nuove azioni ordinarie ogni 100 vecchie azioni di risparmio e ordinarie possedute;

il conferimento da parte della «Fondazione» dell'intero pacchetto azionario detenuto dopo il cennato aumento di capitale nella Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano S.p.a. in una costituenda holding creditizia denominata «Gruppo bancario casse emiliano romagnole S p.a.», indicata con la sigla «CAER S.p.a.».

La Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Piacenza e Vigevano S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A0287

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Savona

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Savona ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Savona S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Savona S.p.a.», con un capitale sociale iniziale di lire 110 miliardi;

l'adozione del relativo statuto da parte della «Cassa di risparmio di Savona S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Savona»;

l'aumento del capitale sociale e connessa modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Savona S.p.a., da realizzare mediante emissione di azioni ordinarie, da riservare all'«Istituto mobiliare italiano», che comporterà un apporto complessivo di nuove risorse finanziarie per un importo compreso tra lire 20 miliardi e lire 21 miliardi;

l'ulteriore aumento del capitale sociale e connessa modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Savona S.p.a., destinato al servizio di un prestito obbligazionario convertibile in azioni ordinarie, con clausola di subordinazione, riservato all'«Istituto mobiliare italiano», che comporterà un apporto complessivo di nuove risorse per un importo compreso tra lire 10 miliardi e lire 12 miliardi.

La Cassa di risparmio di Savona, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Savona S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A0288

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Vercelli

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Vercelli ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Vercelli S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Vercelli S.p.a.», con un capitale sociale di lire 35 miliardi, a cui farà capo il complesso dei beni e dei diritti di qualsiasi natura di cui l'ente conferente risulta titolare, ad esclusione della somma di lire 500 milioni, quale dotazione monetaria iniziale del medesimo;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Vercelli» e sarà titolare della totalità delle azioni della società bancaria conferitaria;

l'adozione dello statuto della «Cassa di risparmio di Vercelli S p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria.

La Cassa di risparmio di Vercelli, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Vercelli S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A0289

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Orvieto

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Orvieto ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Orvieto S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Orvieto S.p.a.» con un capitale sociale di lire 26.827,6 milioni, a cui farà capo il complesso dei beni e dei diritti di qualsiasi natura di cui l'ente conferente risulti titolare, ad esclusione della riserva del fondo istituzionale;

l'adozione del relativo statuto da parte della «Cassa di risparmio di Orvieto S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Ente Cassa di risparmio di Orvieto».

La Cassa di risparmio di Orvieto contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Orvieto S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A0299

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane

Con decreto ministeriale 24 dicembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa centrale di risparmio V.E. per le province siciliane ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compresa la gestione di credito fondiario e l'annessa sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, in una costituenda società denominata «Sicilcassa S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Sicilcassa S.p.a.» con un capitale sociale di lire 400 miliardi;

l'adozione del relativo statuto da parte della «Sicilcassa S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività a medio e lungo termine nei settori del credito fondiario e del credito alle opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità, già esercitati mediante la gestione di credito fondiario e l'annessa sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilità della Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane, per un periodo massimo di cinque anni: ciò in deroga, così come previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 356/90, alla distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che raccolgono risparmio a medio e lungo termine;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa centrale di risparmio Vittorio Emanuele per le province siciliane».

La Cassa centrale di risparmio per le province siciliane cotestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Sicilcassa S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A0300

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Ravenna

Con decreto ministeriale 23 dicembre 1991 è stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Ravenna ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Ravenna S.p.a.»;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Ravenna S.p.a.» con un capitale sociale iniziale di lire 150 miliardi, a cui farà capo l'intera attività bancaria e le partecipazioni di cui l'ente conferente risulta titolare;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna» e sarà titolare dell'intero pacchetto azionario della società bancaria conferitaria;

l'adozione dello statuto della «Cassa di risparmio di Ravenna S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria;

l'aumento di capitale della «Cassa di risparmio di Ravenna S.p.a.» di lire 30 miliardi, il cui sovrapprezzo è ancora da definire; ad operazione realizzata la «Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna» risulterà detentrice dell'83% circa del capitale della società bancaria, mentre il restante 17% farà capo ai sottoscrittori dell'aumento di capitale.

La Cassa di risparmio di Ravenna contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Ravenna S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.

92A0301

Modificazione allo statuto del Mediocredito lombardo, in Milano

Con decreto 27 dicembre 1991 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata approvata la modifica dell'art. 3, primo comma, dello statuto del Mediocredito lombardo, ente di diritto pubblico con sede in Milano.

92A0302

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI ANCONA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

botanica.

UNIVERSITÀ DI LECCE

Facoltà di scienze economico-bancarie, assicurative e previdenziali:

geografia economica.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia dei movimenti e dei partiti politici.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di ingegneria:

fondazioni.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A0303

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente: «Limitazione dell'attività autorizzata alla sola attività fiduciaria e conseguente cambiamento della denominazione della società "Cofircont - Compagnia fiduciaria e di revisione S.p.a.", in Milano». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 270 del 18 novembre 1991).

All'ultimo rigo del comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 38, seconda colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... denominazione sociale variata in "Compagnia fiduciaria S.p.a."», si legga: «... denominazione sociale variata in "*Cofircont* compagnia fiduciaria S.p.a."».

92A0266

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del rettore dell'Università di Bologna 6 luglio 1991 concernente: «Modificazioni allo statuto dell'Università». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1991).

All'art. 139 dello statuto dell'Università di Bologna, come modificato dal decreto citato in epigrafe, alla pag. 37, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del n. 3), dove è scritto: «3) Orientamento: *chimica* applicativo», si legga: «3) Orientamento: *chimico* applicativo».

92A0265

Comunicato relativo al bollettino ufficiale della lotteria nazionale Italia 1991. (Estrazione 6 gennaio 1992). (Bollettino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 13 gennaio 1992).

Nell'elenco dei biglietti vincenti premi di terza categoria di lire 50.000.000 ciascuno di cui alla lettera *c)* del Bollettino ufficiale citato in epigrafe, alla pag. 23, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza del numero d'ordine 267), dove è scritto: «267) Bigl. serie AG n. *458639*», si legga: «267) Bigl. serie AG n. *458693*».

92A0324

Comunicato relativo alla circolare del Ministro per la funzione pubblica 30 giugno 1990, n. 53056/8.312.21.4., concernente: «Attuazione dell'art. 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Delibera della commissione paritetica per l'inquadramento nelle qualifiche funzionali, emessa in data 10 maggio 1990, recante modifiche ed integrazioni alla tabella di corrispondenza fra le qualifiche del previgente ordinamento ed i profili professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219, approvata con delibera del 28 settembre 1988 ed integrata con quella dell'8 giugno 1989». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 19 luglio 1990).

Il quadro X allegato alla circolare citata in epigrafe, concernente la tabella di corrispondenza tra le attribuzioni dei profili professionali del personale dipendente dal Ministero della difesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1219/1984 e quelle delle qualifiche del precedente ordinamento, riportato alla pag. 17, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, è sostituito dal seguente:

«*Quadro X*

MINISTERO DELLA DIFESA

Qualifica precedente	Profili di inquadramento	Qualifica funzion
Artificiere-esplosivista:		
Collaudatore e misuratore di proietti, bossoli e artifizi vari specializzato	Artificiere esplosivista specializzato 152	V
Collaudatore e misuratore di proietti, bossoli e artifizi vari qualificato		
altre qualifiche di mestiere specializzato	Artificiere esplosivista specializzato 152	V
altre qualifiche di mestiere qualificato	Artificiere esplosivista 153	IV»

92A0305

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A .& C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . L. 330.000
- semestrale . . . . L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . L. 60.000
- semestrale . . . . L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . L. 185.000
- semestrale . . . . L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . . L. 635.000
- semestrale . . . . L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 1 9 0 9 2 *

L. 1.200